

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	21
DIFESA (IV)	»	31
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	32
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	46
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	47
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	50
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	51
AGRICOLTURA (XIII)	»	56
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	67

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	<i>Pag.</i>	68
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	69
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	»	70
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	71
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	73

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XXIII
Circoscrizione (Calabria), Collegio uninominale n. 2 3

GIUNTA PLENARIA

*Martedì 17 settembre 2024. – Presidenza
del presidente Federico FORNARO.*

La seduta comincia alle 19.50.

**Risultanze del Comitato di verifica per la revisione
delle schede elettorali relative alla XXIII Circoscri-
zione (Calabria), Collegio uninominale n. 2.**

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che il Comitato di verifica per il collegio uninominale Calabria U02, per il quale era stato presentato ricorso da parte del candidato Andrea Gentile avverso la proclamazione della deputata Anna Laura Orrico, ha proceduto, nella riunione di martedì 20 febbraio 2024, alla verifica di un campione di schede nulle, bianche e contestate pari al 5 per cento delle sezioni del collegio, sorteggiate dal Comitato medesimo secondo la metodologia statistica definita dalla Giunta. Sui relativi esiti la relatrice, Maddalena Morgante, ha riferito alla Giunta nella seduta del 27 febbraio scorso, quando la Giunta ha deliberato di estendere la verifica alle schede nulle, bianche e contestate di tutte le sezioni del collegio uninominale.

Dà quindi la parola alla relatrice, che ringrazia per il lavoro effettuato, per riferire alla Giunta sull'esito della verifica svolta in questi mesi; ringrazia altresì gli Uffici per la collaborazione fornita per consentire

lo svolgimento dell'attività di revisione delle schede deliberata dalla Giunta.

Maddalena MORGANTE (FDI), *relatrice*, intende esprimere preliminarmente un sentito ringraziamento a tutti i componenti del Comitato di verifica, nonché agli Uffici per la preziosa collaborazione data, sottolineando come sia stata un'attività di grande complessità e delicatezza che si è svolta in questi mesi – pur nella diversità di posizioni e nella dialettica che sono connaturate alla sede della verifica dei poteri – con serietà, approfondimento ed accuratezza da parte di tutti.

Ricorda che il Comitato di verifica, sulla base di quanto deliberato dalla Giunta delle elezioni, ha proceduto alla verifica delle schede nulle, bianche e contestate delle 537 sezioni in cui si articola il collegio uninominale 02 della circoscrizione Calabria, per un totale di 10.759 schede bianche e nulle; non vi erano schede contestate nel collegio.

La Giunta delle elezioni, dopo aver deliberato la revisione di un campione di schede bianche e nulle del 5 per cento delle sezioni del collegio, pari a 27 sezioni, sui cui esiti ricorda di avere riferito nella seduta della Giunta del 27 febbraio 2024, ha convenuto sull'esigenza, su proposta del Comitato, di procedere alla revisione di tutte le schede nulle, bianche e contestate del collegio uninominale.

Riferisce che il Comitato di verifica si è quindi riunito nelle giornate del 7 e 20 febbraio 2024, del 6, 13, 19 e 26 marzo, del

3, 9, 16, 23 e 24 aprile, del 21 maggio, dell'11, 19, 25, 26 e 27 giugno, del 9, 10 e 23 luglio, per una durata complessiva di circa 37 ore, svolgendo quindi un'ampia e approfondita istruttoria. Ricorda inoltre di avere riferito alla Giunta, nella seduta dell'8 maggio 2024, sull'andamento dei lavori del Comitato a tale data. Nella riunione del 31 luglio 2024 il Comitato ha preso atto della conclusione dell'attività di revisione dei plichi contenenti le schede bianche e nulle del collegio uninominale e degli esiti dell'attività svolta.

Comunica quindi che, su 10.759 schede esaminate, all'esito della verifica il Comitato ha convenuto sull'attribuzione complessivamente di 1.623 nuovi voti validi ai candidati e alle liste. Dopo il riconteggio il numero delle schede bianche è passato da 4.637 a 4.197; il numero delle schede nulle è passato da 6.122 a 4.939. Fa presente che la cifra elettorale della candidata eletta Orrico era pari a 66.193 voti validi alla proclamazione e a 66.197 voti validi secondo i dati risultanti al termine della verifica dei verbali sezionali preliminare alla relazione circoscrizionale. All'esito della revisione effettuata dal Comitato la cifra elettorale risulta pari a 66.431 voti validi. La cifra elettorale del ricorrente Gentile era pari a 65.711 voti validi alla proclamazione e a 65.713 voti validi secondo i dati risultanti al termine della verifica dei verbali sezionali preliminare alla relazione circoscrizionale. All'esito della revisione effettuata dal Comitato la cifra elettorale risulta pari a 66.671 voti validi. Evidenzia che il divario di voti tra la candidata eletta e il ricorrente era quindi pari a 482 voti secondo i dati di proclamazione e a 484 voti, sempre a favore della candidata eletta, al termine della verifica dei verbali sezionali preliminare alla relazione circoscrizionale; al termine della revisione effettuata dal Comitato di verifica il divario è risultato pari a 240 voti a favore del ricorrente.

Fa presente che il Comitato di verifica, conformemente ai lavori dei precedenti Comitati, ha ritenuto che il principio basilare da seguire nell'istruttoria fosse rappresentato dal *favor voti*, richiamato dalla legge, dalla giurisprudenza in materia e dai cri-

teri adottati dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 28 giugno 2023, volto a salvaguardare la validità del voto espresso nella scheda ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, sempre nel rispetto dei principi dell'univocità e della non riconoscibilità del voto.

Ricorda che nell'ambito del Comitato si è concordato – con modalità definite *ex ante* e mantenendo caratteri di omogeneità e uniformità in sede di applicazione – su diverse casistiche riscontrate per i casi di nullità, riconducibili in particolare a parole sconvenienti, a segni apposti solo esternamente ai riquadri o all'apposizione di uno o più segni volti a ricomprendere la totalità delle liste o più liste non in coalizione.

In relazione ai casi in cui l'elettore abbia espresso il proprio voto in favore di più liste appartenenti alla medesima coalizione elettorale, con unico segno o con più segni, nell'ambito del Comitato si è preso atto dell'orientamento maggioritario di ritenere valido il voto così espresso in virtù del richiamato principio del *favor voti* in base al quale, nel dubbio circa la validità del voto, si accorda preferenza, a tutela della salvezza della volontà dell'elettore, alla legittimità dello stesso. È stato, al riguardo, evidenziato come tale impostazione fosse conforme a quella seguita dai due precedenti Comitati di verifica istituiti nella legislatura in corso, che hanno riguardato i ricorsi presentati avverso le proclamazioni nei collegi uninominali U07 della circoscrizione Emilia Romagna e U08 della circoscrizione Lombardia 1, i cui esiti sono stati confermati dalla Giunta delle elezioni che ha ritenuto valide – in assenza di espresse e diverse indicazioni della legge – le fattispecie in cui è risultata chiara la volontà dell'elettore di esprimere il proprio voto in favore di una coalizione di liste, apponendo uno o più segni in favore di liste coalizzate. Non sono in tali casi stati riscontrati elementi volti a fare ritenere che l'elettore abbia inteso rendere riconoscibile il proprio voto o disporre l'annullamento.

È al contempo agli atti del Comitato di verifica il dissenso riguardo a tale impostazione espresso dalla rappresentante del gruppo Movimento 5 stelle, già evidenziato

da tale gruppo in precedenti sedute della Giunta. Come risulta nei relativi verbali del Comitato di verifica, per circa 100 sezioni tale gruppo ha sottolineato, con particolare riguardo ai casi in cui l'elettore abbia tracciato più segni in favore di più liste della coalizione, il contrasto dell'orientamento seguito dal Comitato rispetto a quanto indicato nel manuale di istruzioni fornite dal Ministero dell'interno a tutti i presidenti di seggio e la conseguente disomogeneità rispetto all'applicazione delle istruzioni ministeriali sul territorio nazionale, nonché — sempre a parere del gruppo Movimento 5 stelle — il contrasto con le previsioni della legge elettorale vigente.

In ordine alla questione sollevata nel corso dei lavori riguardo a quanto evidenziato nelle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione, pubblicate dal dipartimento elettorale del ministero dell'interno, considera importante ricordare come anche nelle precedenti legislature siano stati seguiti criteri anche parzialmente non corrispondenti alle suddette istruzioni ministeriali ove la Giunta o i Comitati di verifica ne abbiano riconosciuto la fondatezza rispetto alla legge o alla giurisprudenza amministrativa. Nella scorsa legislatura, ad esempio, la questione si pose in relazione alle schede recanti ancora il tagliando antifrode, per le quali la Giunta e i Comitati, in sede di verifica dei poteri ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, ritennero validi i voti espressi pur « discosta(ndosi) dagli indirizzi seguiti dai seggi », evidenziando come non potesse essere imputabile all'elettore tale circostanza nel rispetto del principio del *favor voti*.

Al riguardo, ritiene, per completezza, che possa essere di ausilio richiamare testualmente le previsioni della legge elettorale — recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come da ultimo modificato dalla legge n. 165 del 2017 e dalla legge n. 51 del 2019 — che disciplinano l'espressione del voto e i relativi casi di nullità o validità dello stesso. Ai sensi dell'articolo 58, commi secondo e terzo, « L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il con-

trassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale »; ai sensi dell'articolo 59-bis: « 1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto »; ai sensi dell'articolo 70: « Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni chiaramente riconoscibili, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto.

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46. »

Fa presente che nel corso dei lavori del Comitato l'orientamento espresso dalla mag-

gioranza dei rappresentanti dei gruppi parlamentari ha portato a ritenere validi i voti dell'elettore in assenza di una specifica ed espressa previsione normativa di nullità, richiamando i principi della giurisprudenza amministrativa sul *favor voti* in relazione alle elezioni regionali ed amministrative. È stato infatti posto in evidenza come in sede giurisprudenziale sia sempre più fortemente sottolineata «l'esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto: le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione».

Ricorda che il Comitato di verifica ha applicato il 'criterio guida' del *favor voti* nelle diverse fattispecie riscontrate tutte le volte in cui si è trovato di fronte a casi non disciplinati espressamente dalla legge. Ad esempio, sono stati ritenuti validi i voti espressi dall'elettore con più linee o cerchi su una lista o un candidato, tenendo presente che la giurisprudenza amministrativa ha posto in evidenza come l'apposizione di plurime linee circolari, piuttosto che tradire in modo inoppugnabile l'intenzione di rendere riconoscibile il proprio voto, è volta ad enfatizzare la volontà dell'elettore di esprimere la propria preferenza, così come un «marcato 'scarabocchio'» consiste, in realtà, in una chiara preferenza correttamente espressa nello spazio apposito sul simbolo di lista, rendendo così inequivocabile la volontà dell'elettore. Inoltre il Consiglio di Stato ha ricordato come «una finalità riconoscitiva, e il pericolo di infrangimento del velo di anonimato che deve circondare l'espressione del voto ed il suo successivo 'trattamento' nell'ambito del procedimento elettorale, devono essere circoscritti a quelle forme o modalità di esternazione della volontà elettorale che non siano spiegabili con la mera scarsa dime-

sticchezza dell'elettore (compresa la figura dell'elettore dotato di non particolare cultura e/o di età non giovanissima) con le norme elettorali ovvero che non costituiscano il frutto di una propria 'personale', quanto non del tutto inverosimile, interpretazione delle regole elettorali».

Riferisce che, nei casi più incerti, è stato messo agli atti il dissenso espresso da alcuni gruppi riguardo alla decisione del Comitato di considerare validi voti espressi con segni molto marcati e differenti dalla croce, apposti dall'elettore, o appena accennati nel riquadro.

Sempre in ossequio al principio del *favor voti* è stato altresì ribadito dal Comitato di verifica il principio in base al quale sono da considerarsi validi i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale. Ricorda che lo stesso articolo 69, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 così dispone: «*quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso*»; il Comitato ha al contempo valutato i casi in cui il segno apposto nella parte prevalente giungeva a ricomprendere riquadri di altre liste, in tutto o in parte.

Osserva che nella stessa direzione vanno le pronunce della giurisprudenza amministrativa, tenute presenti nel corso dei lavori del Comitato, riguardanti segni palesemente fortuiti o segni espressi con un semplice tratto di matita anziché una croce.

Rileva quindi che la metodologia di lavoro del Comitato è stata analoga a quella seguita nelle precedenti legislature – anche nella vigenza di leggi elettorali diverse – ed ispirata, come detto, al massimo rispetto del voto dell'elettore, in ossequio all'articolo 48 della Costituzione. Alla base è stato infatti sempre stato tenuto presente il principio sancito dalla legge, oltre che dalla giurisprudenza, che dispone che la validità dei voti contenuti nella scheda debba essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatto salvo il caso in cui sia manifesta l'inten-

zione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

Tanto premesso, riferisce alla Giunta sugli esiti – in termini numerici – dell'attività del Comitato di verifica. Come già anticipato, le schede complessivamente esaminate sono state pari a 4.637 schede bianche e 6.122 schede nulle; non sono state riscontrate schede contestate nel collegio uninominale in questione.

Precisa che nel corso dell'attività di revisione non è stato possibile verificare le schede bianche e nulle della sezione n. 3 del comune di Fagnano Castello e n. 24 del comune di Rende in quanto non sono state rinvenute nel relativo plico. Precisa che, secondo quanto risulta dai relativi verbali sezionali, le schede della sezione 3 di Fagnano Castello sono pari a 14 bianche e 4 nulle e quelle della sezione 24 di Rende sono pari a 3 bianche e 9 nulle, per un totale quindi di 17 schede bianche e 13 schede nulle non rinvenute nei plichi. In proposito, ricorda che nelle precedenti legislature tale circostanza non fu ritenuta ostativa alla conclusione dell'attività istruttoria considerando dirimente il fatto che il numero delle schede non rinvenuto fosse inferiore a quello del differenziale dei voti validi complessivamente risultante dall'esito dell'attività di verifica, come nel caso attuale.

Sottolinea che l'attività svolta dal Comitato di verifica ha richiesto un lavoro che si è prolungato per diversi mesi essendo il numero delle schede bianche e nulle del collegio di gran lunga superiore a quello delle schede esaminate, ad esempio, nella XVIII legislatura in cui le schede bianche, nulle e contestate del collegio uninominale della circoscrizione Lazio 1, oggetto di revisione, furono circa 4.900. Analogamente i numeri erano inferiori nella vigenza della legge n. 277 del 1993 in cui il territorio nazionale era ripartito in 475 collegi uninominali, di ampiezza pari a circa un terzo rispetto ai 147 collegi uninominali attuali.

Su 4.637 schede bianche complessivamente esaminate dal Comitato di verifica, 4.197 sono state confermate mentre 440 schede sono state ritenute dal Comitato riportanti voti validi: si tratta di circa il 10

per cento delle schede ritenute bianche in sede di scrutinio che contenevano invece un segno correttamente apposto dall'elettore. Tale segno è risultato a volte facilmente visibile altre volte meno richiedendo una maggiore accuratezza; in ogni caso, si è trattato di segni validamente espressi. Riferisce a titolo esemplificativo come, in relazione a tre sezioni, la totalità delle schede considerate bianche dai seggi è risultata contenente voti validi, anche se si tratta di un numero esiguo di schede per sezione (da 1 a 3); per 16 sezioni il recupero di voti da schede erroneamente verbalizzate come bianche dai seggi elettorali è stato pari o superiore al 50%; anche al di sotto di tale percentuale, vi sono stati diversi casi di recupero significativo di voti da schede considerate erroneamente bianche dai seggi, ad esempio 5 voti su 11 schede o 8 voti su 18 schede.

Tale circostanza è stata ritenuta dal Comitato unanimemente di particolare rilievo anche effettuando un raffronto rispetto alle precedenti legislature in cui tale fenomeno si era verificato in circa il 3 per cento dei casi mentre il dato attuale ha fatto emergere come quasi 1 scheda su 10 sia stata considerata erroneamente bianca.

Riferisce inoltre che, per quanto attiene alle schede ritenute nulle dai seggi elettorali e valide dal Comitato di verifica, su 6122 schede esaminate, 4939 schede sono state confermate e 1183 sono state ritenute contenenti voti validi.

Al riguardo, oltre a quanto già evidenziato, per alcune sezioni il Comitato ha verificato che non era stato tenuto presente, nell'attività dei seggi elettorali, quanto stabilito dall'articolo 59-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in base al quale: «*Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale*». Si è dunque preso atto che tale previsione è stata erroneamente non applicata da alcuni seggi elettorali che hanno ritenuto nulli tutti i voti in tal modo espressi e che sono stati invece

correttamente attribuiti alle singole liste, e al candidato uninominale, da parte del Comitato. In taluni casi limite, che il Comitato ha ritenuto debbano essere oggetto di specifiche segnalazioni una volta conclusa la verifica elettorale, si è dovuto prendere atto che l'erronea valutazione della nullità in sede di scrutinio ha riguardato più della metà delle schede ritenute nulle e quasi tutte le liste.

Sottolinea, sotto un profilo generale, come solo per circa un quinto delle sezioni del collegio (129 sezioni su 537), sono state confermate dal Comitato le risultanze dei seggi elettorali, con riguardo tanto alle schede bianche quanto alle nulle; evidenzia come ciò renda importante sollecitare *pro futuro*, una volta completata la verifica elettorale, una riflessione generale su possibili interventi di carattere normativo sulla materia della formazione e della composizione dei seggi elettorali.

Ricorda infine che, come anticipato, all'esito della verifica sono stati considerati 1.623 voti validi su 10.759 schede bianche e nulle esaminate, voti che sono quindi da attribuire ai candidati uninominali e alle liste sulla base delle previsioni della vigente legislazione elettorale. In tale ambito, per 409 voti ritenuti validi dal Comitato, questi sono stati attribuiti, oltre che al candidato uninominale, *pro-quota* tra le liste delle coalizioni ai sensi dell'articolo 58, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e comprendono, in particolare, i casi in cui l'elettore ha tracciato un segno unico o più segni in favore del candidato uninominale e/o delle liste della medesima coalizione; negli altri casi l'attribuzione ha riguardato, oltre al candidato uninominale, la lista di riferimento, singola o in coalizione, sempre in base a quanto previsto dal citato articolo 58, terzo comma.

Per quanto concerne, nel dettaglio, i dati riguardanti il ricorrente e la candidata eletta Orrico, a quest'ultima sono stati attribuiti 234 voti validi. Al ricorrente Gentile sono stati attribuiti 958 voti validi rispetto ai quali 298 sono ripartiti *pro-quota* tra le liste della coalizione, oltre che assegnati al candidato uninominale; di questi, 216 sono

voti espressi con segni sul contrassegno di più liste collegate tra loro e 82 sono voti espressi con un unico segno nel riquadro delle liste della coalizione.

Ribadisce che il divario era pari a 482 voti a favore della candidata eletta rispetto al ricorrente secondo i dati di proclamazione e a 484 voti, sempre in favore della candidata eletta, al termine della verifica dei verbali sezionali preliminare alla relazione circoscrizionale; tale divario è risultato pari, al termine della revisione effettuata dal Comitato di verifica, a 240 voti a favore del ricorrente.

Rileva che, ai fini dell'individuazione delle parti e dei soggetti interessati, a norma dell'articolo 12 del Regolamento della Giunta delle elezioni, dovendosi procedere alla comunicazione della messa a disposizione delle schede e dei documenti elettorali, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del medesimo Regolamento, oltre al ricorrente Andrea Gentile e alla deputata Anna Laura Orrico, la cui elezione è oggetto specifico del reclamo, può essere individuata la deputata Elisa Scutellà, proclamata nella circoscrizione Calabria dall'Ufficio centrale circoscrizionale (UCC) ai sensi dell'articolo 84, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 a seguito della verifica dell'esaurimento della lista di candidati del M5S, cui risultano assegnati tre seggi nell'unico collegio plurinominale della circoscrizione.

Ciò tenuto conto che l'eventuale annullamento dell'elezione della deputata Orrico nel collegio uninominale Calabria U02 comporterebbe, come effetto automatico, che questa avrebbe titolo al seggio attribuito per la parte proporzionale nell'unico collegio plurinominale della medesima circoscrizione Calabria.

Formula quindi una proposta riguardo ai termini per la comunicazione alle parti e ai soggetti interessati della messa a disposizione delle schede e dei documenti elettorali, a norma degli articoli 11 e 12 del Regolamento della Giunta delle elezioni. Fa presente che inizialmente aveva ipotizzato un termine di otto giorni utili per la messa a disposizione della documentazione elettorale alle parti.

Peraltro, tenuto conto della particolare ampiezza del collegio in questione e dell'elevato numero di schede nulle e bianche del medesimo, propone alla Giunta che la documentazione elettorale sia messa a disposizione delle parti, o di un loro rappresentante dal quale potranno farsi assistere, per complessivi dieci giorni utili, secondo la scansione temporale che sarà loro comunicata, una volta decorso il termine di preavviso di cinque giorni, quindi a decorrere da lunedì 23 settembre prossimo; propone quindi alla Giunta che entro la data di venerdì 11 ottobre 2024 vi sia la facoltà di produrre memorie e chiarimenti che il Comitato di verifica potrà esaminare ai fini delle ulteriori fasi del procedimento come previsto dal comma 6 dell'articolo 11 del regolamento della Giunta.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che in questa sede la Giunta è chiamata a pronunciarsi sulle tempistiche proposte dalla relatrice per la messa a disposizione della documentazione alle parti e ai soggetti interessati e per la presentazione di memorie e chiarimenti.

Carmela AURIEMMA (M5S), osserva che nelle precedenti occasioni in cui sono stati assegnati dalla Giunta cinque giorni alle parti il numero di schede era notevolmente inferiore rispetto a quello del collegio ora in esame. Chiede pertanto che siano previsti cinque giorni in più per la messa a disposizione della documentazione alle parti.

Federico FORNARO, *presidente*, rileva che in passato sono stati previsti, di norma, cinque giorni complessivi per entrambe le parti, cui si sono aggiunti alcuni giorni per gli altri soggetti interessati all'istruttoria; il calendario proposto dalla relatrice avrebbe dunque un termine più ampio rispetto ai precedenti.

Ricorda, in ogni caso, la particolare delicatezza della questione in esame, che ha avuto un forte rilievo mediatico, e la necessità di evitare che si ripropongano tensioni che si sono già verificate in passato e sono state anche riportate dagli organi di stampa. Pertanto, dovendo assicurare un

termine analogo a tutte le parti e soggetti interessati, la proposta della relatrice è volta ad assicurare che ciascuno possa accedere alla documentazione senza sovrapposizioni nei tempi.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, rileva che i tempi proposti sono a suo avviso soddisfacenti e comunque maggiori rispetto ai precedenti. Ribadisce quindi la correttezza dell'impostazione proposta dalla relatrice.

Carmela AURIEMMA (M5S), rileva che la richiesta del Gruppo di appartenenza è volta ad assegnare un tempo adeguato alle parti, anche in contemporanea, senza dover necessariamente allungare i tempi complessivi.

Federico FORNARO, *presidente*, rileva come la contemporanea presenza delle parti potrebbe rendere problematica, sotto diversi profili, la consultazione della documentazione.

Stefano CANDIANI (LEGA), condivide l'originaria proposta della relatrice di non far coincidere i giorni di consultazione, individuando tempi propri per ciascuna parte e soggetto interessato.

Federico FORNARO, *presidente*, richiamando la metodologia seguita in precedenti occasioni ed al fine di evitare la sovrapposizione dei tempi di accesso alla documentazione elettorale, tenuto conto della proposta della relatrice e di quanto rappresentato nel dibattito, propone di prevedere – a decorrere da lunedì 23 settembre prossimo – cinque giorni per la messa a disposizione della documentazione per la deputata Anna Laura Orrico, successivi cinque giorni per la deputata Elisa Scutellà e successivi cinque giorni per il ricorrente Andrea Gentile.

Il termine per la presentazione delle memorie e chiarimenti – che il Comitato di verifica potrà esaminare ai fini delle ulteriori fasi del procedimento – sarebbe così fissato a venerdì 18 ottobre.

La Giunta concorda con la proposta, come da ultimo formulata, in merito ai tempi e alla comunicazione da dare alle parti ed ai soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta delle elezioni, individuati – a norma dell'articolo 12 del medesimo Regolamento – nella deputata Orrico, nella deputata Scutellà e nel ricorrente Gentile.

Federico FORNARO, *presidente*, prende atto dell'unanimità dei gruppi.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), auspica che possano essere indicate agli atti della Giunta le sezioni in cui si sono verificati i casi più gravi di erronea valutazione delle schede bianche.

Maddalena MORGANTE (FDI), *relatrice*, fa presente che le sezioni sono puntualmente segnalate nei verbali del Comitato, accessibili alle parti, e che delle problematiche riscontrate si potrà dare conto successivamente, nell'ambito di una riflessione di carattere più generale.

Luca SBARDELLA (FDI), ritiene che il problema delle schede erroneamente considerate bianche sia di particolare rilevanza e che vada affrontato, non appena sarà possibile, dalla Giunta segnalando ai soggetti competenti tale erroneo *modus operandi*.

Carmela AURIEMMA (M5S), invita a specificare i comuni nei quali si sono verificate le anomalie sulle schede bianche, osservando come tale indicazione potrebbe essere di ausilio per le parti.

Stefano CANDIANI (LEGA), concorda pienamente sulla necessità, al termine della verifica dei poteri, di segnalare agli organi competenti le problematiche emerse sull'operato di alcuni presidenti di seggi.

Federico FORNARO, *presidente*, fa presente che al termine della verifica potranno essere svolte attente valutazioni da parte della Giunta, con conseguenti segnalazioni agli organi competenti, in merito ai mag-

giori casi di anomalie e incongruenze riscontrate.

Riguardo alle successive fasi del procedimento, su cui erano stati richiesti chiarimenti, ricorda che il Regolamento della Giunta delle elezioni prevede, all'articolo 11, che, dopo la presentazione delle memorie delle parti e dei soggetti interessati, il « relatore, effettuate da parte del Comitato di verifica le necessarie ulteriori attività istruttorie, senza la partecipazione delle parti, nell'ambito dell'oggetto dell'istruttoria, propone alla Giunta la convalida o la contestazione dell'elezione », cui segue la relativa deliberazione da parte della Giunta.

Il relatore può altresì proporre alla Giunta, ove ne ravvisi la necessità e sentito il Comitato, di procedere ad un'ulteriore fase istruttoria, da affidare al Comitato di verifica (quale, ad esempio, l'esame di un campione di schede valide). Ove la Giunta concordi, a tale ulteriore fase istruttoria segue la relativa deliberazione della Giunta – sulla base della proposta del relatore della convalida o la contestazione dell'elezione – dopo che le parti hanno preso visione della eventuale nuova documentazione e presentato le eventuali memorie.

Successivamente alla deliberazione della Giunta ha luogo la seduta pubblica: ricorda in particolare che l'articolo 13 del Regolamento della Giunta dispone, al comma 1, che « Qualora la Giunta deliberi la contestazione di una elezione, il Presidente della Giunta fissa il giorno e l'ora della seduta pubblica, dandone comunicazione alle parti. Dal giorno della comunicazione alle parti a quello della seduta pubblica devono trascorrere almeno venti giorni; la data fissata non può essere differita, salvo casi di forza maggiore ». Al termine della discussione la seduta pubblica è sospesa e la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per assumere, senza intervalli o sospensioni, la deliberazione sulla proposta da presentare all'Assemblea.

Stefania ASCARI (M5S), preannuncia, a nome del gruppo di appartenenza, la richiesta di ulteriori attività istruttorie, in particolare attraverso la verifica di un campione di schede valide.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), rende noto sin d'ora che il gruppo di appartenenza ritiene irricevibile sotto il profilo giuridico, per le ragioni che saranno esposte nell'op-

portuna fase procedurale, la richiesta di revisione delle schede valide.

La seduta termina alle 20.40.

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
della Camera dei deputati
e 5^a (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 settembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
19.45 alle 20.25.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024. Atto n. 191 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	13
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 settembre 2024. — Presidenza del presidente della IV Commissione Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 12.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024.

Atto n. 191.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonino MINARDO, *presidente*, segnala come il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni assegnatarie e della Commissione Bilancio sia il 30 settembre prossimo.

Fa presente, dunque, come si preveda di proseguire l'esame del provvedimento e votare il relativo parere in una successiva seduta, da svolgersi presumibilmente martedì 24 settembre.

Chiede quindi ai relatori, Formentini per la III Commissione e Polo per la IV Commissione, di illustrare il provvedimento.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore per la III Commissione*, in premessa, segnala che, per quanto riguarda le risorse gestite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in relazione alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario, agli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza e agli interventi operativi di emergenza e di sicurezza, le risorse passano da 358,6 milioni, previsti nella scorsa annualità, a 361,597 milioni nel 2024.

Più nel dettaglio, il provvedimento in esame prevede la seguente ripartizione di risorse: iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario: 251 milioni di euro (di cui 243 milioni per

attività di cooperazione e 8 milioni per attività di sminamento); sostegno ai processi di pace: 28,8 milioni; partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza: 21,7 milioni; interventi operativi di emergenza e di sicurezza: 60 milioni di euro.

La Relazione tecnica precisa (Scheda 43/2024) che le risorse attribuite ad attività di cooperazione saranno destinate principalmente ad intervenire in contesti colpiti da crisi protratte e a prevenire e contrastare le cause dell'instabilità politica, economica ed ambientale nella prospettiva di scongiurare l'insorgere di conflitti locali, affrontare le cause profonde della migrazione e ridurre i fenomeni di migrazione forzata. Un significativo impegno, anche in termini di risorse finanziarie, sarà destinato a contrastare la catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza, conseguenza dell'attacco di *Hamas* ad Israele. Allo stesso tempo, l'urgenza connessa alla crisi internazionale in corso in Ucraina rende necessario disporre di risorse adeguate per rispondere agli accresciuti bisogni umanitari della popolazione civile.

Osserva che le attività di cooperazione verranno distribuite nei Paesi individuati dalla Deliberazione missioni e in quelli limitrofi, tenendo conto dei Paesi prioritari per la cooperazione italiana individuati dal Documento triennale di programmazione e indirizzo 2021-2023. A tale proposito, ricorda che si attende la presentazione del nuovo Documento triennale di programmazione e indirizzo per il 2024-2026.

Sottolinea, altresì, che, coerentemente con le linee guida sul « triplice nesso tra aiuto umanitario, sviluppo e pace » adottate dal Comitato congiunto della cooperazione allo sviluppo, si cercherà, per quanto possibile, di rendere complementari tra loro gli interventi di sviluppo e quelli umanitari, con l'obiettivo di non prevedere soltanto la semplice erogazione di assistenza umanitaria, ma di contribuire allo sviluppo sostenibile e di lungo termine dei Paesi di intervento e di favorirne la pace e la stabilità istituzionale. Peraltro, tale approccio è coerente con gli impegni assunti dal nostro Paese nell'ambito dell'Agenda 2030,

riassunto nella formula « non lasciare nessuno indietro ».

Evidenzia che gli stanziamenti richiesti per le iniziative di cooperazione sono suddivisi, come di consueto, per aree geografiche e prevalentemente indirizzati ai Paesi dell'Africa (94 milioni), Medio Oriente (76 milioni) ed Europa (61 milioni).

Precisa, tuttavia, che, considerata l'imprevedibilità del quadro internazionale, saranno possibili rimodulazioni sia tra diverse aree geografiche sia rispetto alle somme assegnate allo sminamento umanitario, nel rispetto del limite complessivo dell'importo assegnato alla scheda in esame (251 milioni di euro) e nel quadro dei criteri rientranti nella definizione dell'Aiuto pubblico allo sviluppo condivisi in ambito OCSE-DAC.

Rileva, quindi, che, alla luce delle esigenze di sicurezza e tutela dei beni e del personale incaricato di svolgere i programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi oggetto del decreto, come già avvenuto nel 2023, una quota non superiore al 4,5 per cento dello stanziamento per interventi (escluse le operazioni di sminamento) sarà assegnata alla copertura delle maggiori spese di funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione. Tale importo sarà destinato principalmente a lavori, forniture e servizi volti ad allineare gli *standard* di sicurezza dei suoi uffici a quelli dei *partner* internazionali e alle mutate condizioni di operatività *in loco*.

Barbara POLO (FDI), *relatrice per la IV Commissione*, in via preliminare, ricorda come l'articolo 4 della legge n. 145 del 2016 abbia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito Fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appositi provvedimenti legislativi.

Sottolinea come, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, le risorse di tale fondo siano ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazio-

nale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze. Gli schemi di tali atti, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia che devono rendere il parere entro 20 giorni dalla relativa assegnazione. Inoltre, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Ciò premesso, ricorda che le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2024, di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri dello scorso 26 febbraio, sono stati autorizzati dalle Assemblee della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le rispettive risoluzioni dell'8 maggio 2024 e del 14 maggio 2024. Lo scorso 30 agosto il Governo ha, quindi, trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024.

Rileva come il provvedimento sia composto da due articoli e da un allegato, che illustra nel dettaglio il riparto tra le varie missioni internazionali. Allo schema di decreto sono inoltre allegate sia la relazione tecnica, sia il prospetto di quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, eseguita separatamente per ciascuna disposizione dell'atto sottoposto al parere parlamentare.

Osserva, nel dettaglio, come l'articolo 1 provveda a ripartire tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione indicati nella de-

liberazione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 le risorse del fondo, per un complesso per euro 1.490.160.236 per l'anno 2024, e per euro 289.350.000 per il 2025.

Evidenzia, altresì, con riferimento alle missioni delle Forze armate, come il fabbisogno complessivo di 1 miliardo 365 milioni 148 mila e 673 euro venga ripartito per 1 miliardo 75 milioni 798 mila e 673 euro sul 2024 e per 289 milioni e 350 mila euro sul 2025. Il fabbisogno per le missioni del Ministero dell'interno, pari a 3 milioni 864 mila e 387 euro viene invece soddisfatto interamente nel 2024, così come quello per le missioni del Ministero della giustizia pari a 83 mila e 897 euro, per le missioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri – AISE pari a 30 milioni di euro; nonché quello per le missioni del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 18 milioni 816 mila e 279 euro.

Sottolinea, invece, come l'articolo 2 regoli l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016, che consente, ai fini del calcolo dell'indennità da corrispondere al personale inviato in missione, di prendere a riferimento la diaria di una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. Al riguardo, evidenzia come, in considerazione del permanere della situazione di disagio ambientale in cui si svolgono le missioni internazionali e di esigenze di uniformità di trattamento del personale interessato, la disposizione confermi tale necessità anche per il 2024.

Marco PELLEGRINI (M5S), evidenzia come, a suo avviso, la crisi umanitaria e militare nella Striscia di Gaza debba ritenersi conseguenza, non dell'attacco di *Hamas* ad Israele, bensì della sproporzionata reazione militare israeliana.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei <i>call center</i> , di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori. C. 1316 Longi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 579</i>)	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 2024. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei *call center*, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori.

C. 1316 Longi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 579).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 luglio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che l'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite ha convenuto, nella riunione del 31 luglio, sull'abbinamento della proposta di legge De Luca C. 579, recante « Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali concernenti l'istituzione del registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali e la qualità dei servizi di comunicazione alla clientela », la quale concerne materia analoga a quella oggetto di esame.

Novo Umberto MAERNA (FDI), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, Andrea Dara, fa presente che il provvedimento in esame intende introdurre all'interno dell'ordinamento italiano il sistema cosiddetto « *opt-in* » in relazione al regime delle telefonate commerciali per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Osserva che tale sistema, già introdotto nell'ordinamento di due Stati membri dell'Unione europea, l'Olanda e la Repubblica ceca, prevede il divieto di effettuare telefonate di natura commerciale verso numeri telefonici fissi o mobili appartenenti a soggetti che non abbiano previamente fornito

il loro consenso a ricevere tali comunicazioni.

Ricorda che in Italia è attualmente in vigore un sistema diametralmente opposto, ossia il cosiddetto «*opt-out*», il quale consente alle imprese di effettuare chiamate commerciali senza dover accertare in via preventiva l'esistenza di un consenso esplicito, fermo il limite dell'esistenza di un'espressa opposizione iscritta dal consumatore in un apposito registro. Le imprese, pertanto, sono legittimate a chiamare qualunque numero telefonico se appartenente ad un consumatore che non abbia dichiarato un'espressa opposizione al riguardo.

Osserva, dunque, che mentre il sistema «*opt-out*» pone in capo al consumatore l'onere di attivarsi, al fine di iscrivere la propria opposizione sul registro appositamente previsto a tale scopo, il nuovo sistema che si intende introdurre, il cosiddetto «*opt-in*», dispensa l'utente da tale onere.

Passa ad illustrare nel dettaglio il contenuto della proposta di legge in questione, la quale si compone complessivamente di due articoli.

Evidenzia che l'articolo 1, intervenendo sul comma 3-*bis* dell'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali in primo luogo introduce il suddetto sistema di «*opt-in*», prevedendo che le comunicazioni commerciali possano avvenire soltanto nei confronti di chi abbia esplicitamente autorizzato tale pratica. Di conseguenza, dispone la sostituzione del registro pubblico delle opposizioni con il registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali, la cui disciplina è rimessa a un nuovo regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica.

Sottolinea che l'articolo 2 provvede inoltre a stabilire *standard* minimi di qualità dei servizi di comunicazione alla clientela, a garanzia degli interessi dell'utenza dei servizi di prioritaria importanza sotto il profilo socio-economico per i cittadini, elencati dal comma 2 dello stesso articolo.

Antonino IARIA (M5S) esprime l'avviso favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di abbinamento.

Fa presente, inoltre, che il proprio gruppo ha presentato una proposta di legge vergente su materia analoga, annunciata nella seduta odierna della Camera dei deputati, della quale si riserva di chiedere l'abbinamento con il provvedimento in esame. Tale proposta riprende una proposta già presentata presso il Senato della Repubblica, in data 13 ottobre 2022, dalla sua forza politica, a prima firma del senatore Turco.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara che si procederà all'abbinamento della proposta di legge indicata dal collega Iaria quando la stessa verrà assegnata alla Commissione.

Piero DE LUCA (PD-IDP) ringrazia il relatore per le considerazioni espresse sul progetto di legge a sua prima firma. Sottolinea l'importanza della tematica sottesa al provvedimento in esame, definito di assoluta attualità. Evidenzia come il lavoro delle Commissioni riunite, attraverso la proposta di abbinamento presentata, costituisca non solo un passo in avanti su una materia delicata ma anche un dovere della classe politica. Auspica, infine, il prosieguo di un lavoro costruttivo che abbia come obiettivo quello di trovare un doveroso punto di equilibrio tra esigenze di *privacy* e necessità occupazionali.

Francesca GHIRRA (AVS), nel ricordare l'avviso favorevole da parte del suo gruppo alla proposta di abbinamento presentata, chiede chiarimenti circa i termini temporali ai fini dell'avanzamento di altre proposte sul tema. Fa presente come emergano preoccupazioni sulla clausola sociale da apporre al contratto sulle telecomunicazioni e confida che si possa arrivare ad una soluzione appropriata anche alla luce delle problematiche emerse nelle diverse sedi.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che si potrà procedere all'abbinamento con ulteriori proposte di legge, eventualmente presentate dai gruppi, fino alla conclusione dell'esame del provvedimento in sede referente.

Eliana LONGI (FDI) ringrazia i presidenti e i colleghi per la disponibilità dimostrata nel voler portare avanti l'esame di un tema così importante.

Esprime, in particolare, il proprio apprezzamento per la cooperazione offerta dai gruppi di opposizione, facendo presente come la materia oggetto di esame presenti una connotazione più tecnica che politica.

Auspica, inoltre, che le forze politiche possano giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento, al fine di fornire al più presto ai cittadini una regolamentazione chiara e completa sull'attività svolta dai *call center*.

Infine, manifesta la propria disponibilità ad accogliere ed esaminare le ulteriori proposte di legge che i gruppi intendano presentare sull'argomento, ai fini di un loro abbinamento con la proposta oggetto di esame.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) esprime l'avviso favorevole del proprio gruppo sulla proposta di abbinamento.

Si riserva, inoltre, di formulare ulteriori osservazioni presentando, nel corso dell'e-

same del provvedimento, degli emendamenti o, in alternativa, una proposta di legge di cui chiederà l'abbinamento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, in considerazione delle posizioni espresse dai rappresentanti dei gruppi ritiene di procedere all'abbinamento della proposta di legge De Luca C. 579.

La Commissione concorda.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 17 settembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. C. 753 Zanella (*Seguito dell'esame e rinvio*)

19

SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 12.05.

Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. C. 753 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 maggio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte preliminarmente che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda quindi che nella precedente seduta il relatore, onorevole Ziello, ha illustrato il provvedimento e che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si

svolgerà la discussione generale e si concluderà l'esame preliminare.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel ringraziare il presidente per aver dato seguito tempestivamente agli accordi intercorsi, segnala l'importanza del provvedimento in esame, che attiene a un aspetto fondamentale della democrazia, vale a dire al controllo parlamentare sull'operato dei servizi di sicurezza del nostro Paese. Sottolinea in questa sede, perché resti agli atti, che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, per poter svolgere al meglio le proprie funzioni, deve avere alcune caratteristiche basilari allo stato non tutte garantite. Rileva a tale proposito come, oltre a garantire naturalmente la rappresentanza paritaria tra maggioranza e opposizione e tra Camera e Senato, la composizione del Comitato debba prevedere la presenza di tutti i gruppi parlamentari, elemento che considera essenziale per il richiamato esercizio del controllo sui servizi di sicurezza del Paese. Ricorda a tale proposito che i gruppi parlamentari costituiscono, anche sulla base della Costituzione, un aspetto fondamentale della nostra democrazia e rappresentano in alcuni casi fette anche consistenti di elettorato. Ciò premesso, constatato che nella attuale legislatura alcuni gruppi tra cui il suo, oltre a un importante gruppo di maggioranza

quale Noi moderati, sono esclusi dalla partecipazione al Copasir, ritiene necessaria una riforma che, ferme restando le caratteristiche basilari del Comitato, consenta a tutti di essere rappresentati. Ribadendo la necessità che su un argomento così delicato sia garantita la più ampia partecipazione, rileva che si tratta di una questione bipartisan che potrebbe riguardare in futuro tutti i gruppi parlamentari sia di maggioranza sia di opposizione e che attiene alla rappresentanza del Paese.

Nazario PAGANO, *presidente*, constatato che nessun altro chiede di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative sarà fissato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà nella giornata di domani.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 12.10.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento. C. 1950 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	21
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello. Testo unificato C. 400 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Doc. XXII, n. 31 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806 e abb., approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
ERRATA CORRIGE	30

SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.

C. 1950 Governo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice onorevole Varchi, impossibilitata a prendere parte alla seduta per concomitanti impegni connessi al pro-

trarsi dei lavori del Parlamento in seduta comune, segnala che il disegno di legge in esame è teso alla revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento.

Come precisato nell'analisi tecnico-normativa, la necessità dell'intervento è di evitare che la Commissione europea deferisca l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE per la violazione dei diritti dei magistrati onorari in quanto lavoratori. La Commissione europea, infatti, ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia ed in particolare ha contestato allo Stato italiano la non conformità ad alcune direttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di magistratura onoraria, con riferimento alle regole che disciplinano il rapporto di lavoro dei magistrati onorari.

Al riguardo, si segnala che in data odierna è stato assegnato alle Commissioni II e VI il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. L'articolo 2 di tale provvedimento – come esplicitato nel comunicato del Consiglio dei ministri – mira a chiudere la procedura di infrazione n. 2016/4081 concernente appunto il trattamento previdenziale dei magistrati onorari, oggetto altresì dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del disegno di legge in esame.

Venendo al provvedimento in esame, esso si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca numerose novelle al Capo XI del citato decreto legislativo n. 116 del 2017 che contiene disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio.

Al comma 1, la lettera a) sostituisce i commi da 6 a 9 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo, intervenendo sulla disciplina del rapporto di lavoro della magistratura onoraria.

Il nuovo comma 6 sancisce il principio dell'incompatibilità dell'attività di magistrato onorario con altre attività lavorative per coloro che hanno optato, per il regime di esclusività delle funzioni. Si ricorda che, in base alla disciplina vigente, non modificata dal provvedimento in esame, tale opzione deve intervenire entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del superamento della prova valutativa e quindi della conferma in ruolo. Viene quindi soppressa la parte del testo riferita agli emolumenti in quanto la materia viene disciplinata dal nuovo articolo 31-*bis*, introdotto dal testo in esame.

Il nuovo comma 7 riproduce il contenuto del vigente comma 9, che prevede la cessazione dal servizio per i magistrati onorari che non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa per la conferma in ruolo alla data di entrata in vigore del decreto. Viene quindi soppressa la parte del testo riferita agli emolumenti per i magistrati onorari che non esercitano l'opzione in quanto la materia viene disci-

plinata dal nuovo articolo 31-*ter*, introdotto dal testo in esame.

Il nuovo comma 8 individua nel contratto collettivo nazionale « Comparto funzioni centrali » la fonte che disciplina il riconoscimento di taluni istituti ai magistrati onorari. In particolare, la norma riguarda permessi, assenze e congedi. Viene quindi soppresso l'attuale testo, che riguarda i buoni pasto, in quanto la materia viene disciplinata dai citati nuovi articoli 31-*bis* e 31-*ter*, introdotti dal testo in esame.

Il nuovo comma 9 consente ai magistrati onorari confermati che non abbiano immediatamente optato per il regime di esclusività delle funzioni di esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo. In tal caso, gli effetti conseguenti a tale opzione decorreranno dall'anno successivo.

La citata lettera a) in esame, inoltre, sostituendo la rubrica del citato articolo 29 rinomina « ruolo ad esaurimento » quello che la normativa vigente definisce « contingente ad esaurimento » dei magistrati onorari in servizio.

Al comma 1, la lettera b) introduce nel decreto n. 116 i nuovi articoli 29-*bis* e 29-*ter*.

Il nuovo articolo 29-*bis* distingue l'impegno lavorativo richiesto ai magistrati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni e quello richiesto ai magistrati che non abbiano esercitato tale opzione. In entrambi i casi, i magistrati devono garantire la loro disponibilità sulla base di un programma di lavoro definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, elaborato nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura. La sostanziale differenza tra i due regimi è data dal limite all'orario lavorativo settimanale, stabilito dallo stesso articolo 29-*bis*, in 36 ore a settimana per i magistrati in regime di esclusività (comma 1) e 16 ore a settimana per i magistrati non in regime di esclusività (comma 2).

Il nuovo articolo 29-*ter* invece, prevede l'incompatibilità delle funzioni dei magistrati onorari confermati che abbiano eser-

citato l'opzione per il regime di esclusività in uffici giudiziari del circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge, i conviventi o la persona unita civilmente, i parenti fino al secondo grado e gli affini entro il primo grado e non possano essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario nel quale esercitano la funzione di magistrato onorario i medesimi soggetti. Per i magistrati onorari che non abbiano optato per il regime di esclusività, quindi, rimane ferma la disciplina recata dall'articolo 5 del decreto legislativo 116/2017 in materia di incompatibilità dei magistrati onorari.

Al comma 1, la lettera *c*) sostituisce integralmente l'articolo 30 del decreto legislativo n. 116 del 2017, precisando in primo luogo che il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria è costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati, vice procuratori onorari confermati.

Si prevede quindi che ai magistrati onorari che esercitavano le funzioni di giudice di pace continuano ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace e che la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, di tutti i procedimenti civili e penali ad eccezione di quelli elencati nei commi 4 e 5, è assegnata ai giudici onorari di tribunale confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.

Il citato comma 4 individua, per il settore civile, i procedimenti che non possono essere assegnati al giudice onorario, ossia i procedimenti in materia di famiglia, i procedimenti in materia societaria e concorsuale, i procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace, i procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000, i procedimenti cautelari e possessori.

Parimenti, il citato comma 5 per il settore penale, esclude che al giudice onorario possono essere assegnati i procedimenti

relativi a reati diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale, i procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare, i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace; i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale e del conseguente giudizio.

Il comma 6 chiarisce che l'applicazione dei magistrati onorari confermati al collegio è ammessa solo ricorrendo esigenze temporanee o situazioni emergenziali, salvo che, per il settore civile, si tratti di procedimenti in materia concorsuale o di competenza di sezioni specializzate e, per il settore penale, si tratti di procedimenti di competenza del tribunale del riesame, mentre il comma 7 precisa che in ogni caso del collegio non può far parte più di un giudice onorario.

Ai sensi del comma 8, ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 (ovvero al 15 agosto 2017) esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17 (rispettivamente in materia di funzioni e compiti dei vice procuratori onorari e di attività ad essi delegabili), salva la possibilità di assegnare al magistrato onorario, con delega del procuratore della Repubblica, anche le funzioni che la legge attribuisce al PM in tutti i giudizi in materia civile, del lavoro o fallimentare.

Al comma 1, la lettera *d*) inserisce gli articoli da 30-*bis* a 30-*septies*, nel decreto legislativo n. 116 del 2017.

Il nuovo articolo 30-*bis* interviene in materia di destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati, in presenza di eccezionali esigenze di servizio, di magistrati assenti o impediti, ove previsto nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio. Tale supplenza non può essere prevista comunque in relazione ai procedimenti in materia di famiglia e in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, nonché con riguardo alla giustizia penale, ai procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare, ai giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal

giudice di pace e ai procedimenti per dirrettissimo.

I giudici onorari di tribunale confermati possono essere altresì assegnati, con provvedimento del presidente del tribunale, in supplenza presso un ufficio del giudice di pace del circondario, in caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza di uno o più giudici onorari di pace. Ai magistrati onorari destinati in supplenza non è dovuto alcun trattamento di missione.

Il nuovo articolo 30-ter, prevede che i predetti magistrati confermati non prestino attività durante il periodo feriale, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio. Si precisa espressamente che il compenso previsto dagli articoli 31-bis e 31-ter è corrisposto anche nel periodo di sospensione dell'attività.

Il nuovo articolo 30-quater disciplina, al comma 1, il trasferimento dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni di giudice di pace, possibile, a domanda, a condizione che la sede richiesta presenti una scopertura e sia ubicata nel medesimo distretto di Corte di appello della sede assegnata. La nuova assegnazione è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del CSM, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario. La domanda non può essere accolta se l'ufficio di provenienza presenta una scopertura dell'organico dei magistrati onorari superiore al 60 per cento può essere riproposta solo decorsi quattro anni dal precedente decreto di nuova assegnazione.

Il comma 2, con riguardo ai magistrati che esercitano le funzioni di magistrato onorario di tribunale o viceprocuratore prevede la medesima disciplina, salvo che non si richiede in questo caso che la sede richiesta presenti una scopertura. Analoga disciplina è prevista al comma 4 per i giudici onorari di tribunale confermati, specificando che possono essere trasferiti anche presso un ufficio del giudice di pace che presenti scopertura di organico,

Il comma 3 estende la procedura di trasferimento, senza i limiti previsti per il caso di trasferimento a domanda, alle ipo-

tesi in cui il trasferimento si renda necessario per eliminare le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 29-ter. La domanda di nuova assegnazione non può essere accolta quando, rispetto all'ufficio richiesto, sussistono, per i magistrati che hanno esercitato l'opzione per il regime di esclusività, le incompatibilità di cui all'articolo 29-ter e, per i magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di esclusività, le incompatibilità di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4.

Ai sensi del comma 5 infine è applicabile al magistrato onorario confermato l'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in base al quale il lavoratore che assiste il coniuge o un parente con disabilità in situazione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Il nuovo articolo 30-quinquies delinea un sistema di valutazione, a cadenza quadriennale, diretta a confermare la permanenza dell'idoneità professionale dei magistrati onorari confermati, costruito sulla falsariga di quello previsto per i magistrati professionali.

La procedura di valutazione dei magistrati onorari prevista dal nuovo articolo 30-quinquies si articola in due fasi. La prima fase è rimessa alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, chiamata a verificare l'idoneità del magistrato onorario confermato a svolgere le funzioni giudiziarie. Il giudizio viene trasmesso al Consiglio superiore della magistratura e deve essere motivato in caso di non idoneità.

Ove il CSM confermi il giudizio di non idoneità, deve disporre, per un biennio, l'assegnazione del magistrato onorario all'ufficio del processo o all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali. All'esito del biennio, viene effettuata una nuova valutazione di idoneità professionale, e se, confermata la inidoneità, la disposizione stabilisce che venga dispensato dal servizio con decreto del Ministro della giustizia.

Il nuovo articolo 30-*sexies* riguarda il regime disciplinare e le relative sanzioni.

L'obbligo di vigilare sul rispetto degli impegni assunti dai magistrati onorari compete al presidente del tribunale per i giudici onorari confermati e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, per i vice procuratori onorari.

Tali soggetti, ove ne ricorrono i presupposti, formulano una proposta di sanzione alla sezione autonoma. In caso di grave inadempimento agli impegni assunti o di grave violazione dei doveri o dei divieti, è prevista la sanzione della decadenza. Al riguardo, quando ritiene fondata la segnalazione dei soggetti vigilanti la trasmette, con parere motivato, al CSM che procede a disporre la eventuale decadenza dall'incarico se ne accerta la fondatezza.

Invece, nei casi di minore gravità, possono essere disposte, in ragione della concreta rilevanza del fatto, l'ammonizione o la sospensione del magistrato dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un anno.

Nei casi di particolare gravità, che rendono incompatibile l'esercizio delle funzioni, la sezione autonoma può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dalle funzioni fino alla decisione del CSM e comunque non oltre due mesi. Quando è pendente un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto della proposta di decadenza, il CSM può sospendere la procedura amministrativa e disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato onorario fino alla conclusione del procedimento penale.

Il nuovo articolo 30-*septies* individua ulteriori disposizioni applicabili ai magistrati onorari confermati nel ruolo ad esaurimento, ovvero quelli in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 116 del 2017 e disciplina la sospensione a domanda del rapporto del magistrato onorario confermato.

Al comma 1, la lettera e) reca modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 116/2017, il quale, nel testo attualmente vigente, prevede una disciplina transitoria in virtù della quale ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procura-

tori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo continuano ad applicarsi, sino alla conferma, i criteri di liquidazione delle indennità attualmente previsti per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari da disposizioni che, tuttavia, sono state abrogate a decorrere dal 1 gennaio 2022. La modifica in commento mira quindi a consentire che ai medesimi soggetti continui ad applicarsi la disciplina dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017, nel testo previgente alla data del 1° gennaio 2022.

Al comma 1, la lettera f), aggiunge quattro nuovi articoli (da 31-*bis* a 31-*quater*) nel decreto legislativo n. 116 del 2017, le quali disciplinano il regime previdenziale e fiscale per i magistrati onorari del ruolo ad esaurimento.

In particolare il nuovo articolo 31-*bis* determina il compenso e il regime contributivo per i magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via esclusiva.

In sintesi, il compenso non è più parametrato a quello previsto per il personale amministrativo giudiziario di Area III, ma definito in via autonoma.

Quanto al regime previdenziale e fiscale – che come detto è oggetto di intervento da parte dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 – si integra il sistema già introdotto dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 75 del 2023 secondo cui i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono assicurati presso l'INAIL e sono iscritti al Fondo Pensioni dell'INPS, precisando – dal momento che il tenore letterale del citato articolo 15-*bis* lascia margini di dubbio interpretativo – che tali magistrati sono iscritti altresì alle c.d. coperture minori, ossia all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, all'assicurazione contro le malattie, nonché all'assicurazione di maternità. Ai magistrati onorari è riconosciuto inoltre il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata

la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.

La nuova disciplina recata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 131 del 2024, che è entrato in vigore a decorrere dal 16 settembre produce i medesimi effetti mediante l'interpretazione autentica del citato articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 75 del 2023.

Trattandosi di una norma di interpretazione autentica, produce effetti retroattivi: conseguentemente, la relativa disciplina si applica a decorrere dalla data dei decreti di conferma dei magistrati onorari, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Nella relazione illustrativa del decreto-legge si precisa che la medesima efficacia retroattiva non verrebbe prodotta dall'entrata in vigore del nuovo articolo 31-*bis* in esame, poiché non si tratta di una norma meramente interpretativa. Dalla relazione illustrativa del decreto-legge si evince, inoltre, che l'articolo 2 «*rientra nel pacchetto di interventi necessari per conformare la normativa nazionale alle disposizioni del diritto dell'Unione (tra cui la direttiva 92/85/CE sulla maternità), di cui ci è stata contestata l'infrazione nell'ambito della procedura n. 2016/4081*».

Il nuovo articolo 31-*ter* determina, invece, il compenso e il regime contributivo per i magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva. In questo caso è previsto che siano iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Ai sensi del nuovo articolo 31-*quater*, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i compensi di cui ai suddetti articoli 31-*bis* e 31-*ter* saranno sottoposti ad adeguamento al costo della vita, con cadenza triennale, nella misura dello 0,98 per cento.

Il comma 2 dell'articolo 1 reca l'autorizzazione di spesa.

L'articolo 2 in primo luogo, al comma 1 prevede che, qualora residuino risorse finanziarie dalle precedenti procedure di conferma concluse, il Consiglio superiore della magistratura, con propria delibera, possa bandire una nuova procedura valutativa previa individuazione dei criteri per la formazione della graduatoria. Ad esse pos-

sono partecipare sino al compimento del sessantesimo anno di età i magistrati onorari che non sono stati confermati non avendo presentato domanda di partecipazione alle procedure già concluse, purché ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della suddetta delibera.

L'articolo 3, al comma 1, prevede che i magistrati onorari confermati che sono pubblici dipendenti devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi e incarichi.

Ai sensi del comma 2, i magistrati confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che non la hanno esercitata possono chiedere di esercitare l'opzione di esclusività delle funzioni nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro il trimestre successivo all'esercizio dell'opzione ai sensi della disposizione in esame, provvede sulla domanda e, in caso di accoglimento, ogni effetto decorre dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda.

Da ultimo, l'articolo 4 reca l'autorizzazione di spesa necessaria.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 settembre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello.**Testo unificato C. 400 e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, composto da 11 articoli, ne richiama sinteticamente i contenuti.

L'articolo 1, al fine di assicurare la gestione coordinata della laguna di Orbetello, istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, precisando che la gestione del Parco è assicurata da un Consorzio, con sede nel comune di Orbetello, avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario.

L'organizzazione e il funzionamento del Consorzio – i cui organi, ai sensi dell'articolo 2, sono l'assemblea degli enti consorziati, il comitato tecnico-scientifico, l'amministratore unico e il collegio dei revisori dei conti – sono disciplinati dallo statuto del Consorzio.

L'articolo 3 disciplina le attività del Consorzio, prevedendo che esso si occupa della salvaguardia della laguna di Orbetello e svolge attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, su richiesta dei medesimi enti, con particolare riferimento alla tutela dei siti della rete Natura 2000 e delle aree protette ricadenti all'interno del Parco ambientale della laguna di Orbetello.

L'articolo 4 prevede che lo Statuto del Consorzio deve essere approvato, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e specifica che esso contiene, altresì, le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consorzio, nonché quelle rela-

tive alle funzioni degli organi consortili e ai compensi dei relativi componenti. Inoltre, il medesimo articolo disciplina la dotazione organica del Consorzio nel limite di quattro unità, autorizzandone la relativa spesa.

L'articolo 5 disciplina l'Assemblea degli enti consorziati stabilendo, in particolare, che essa è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Presidente della regione Toscana, del Presidente della provincia di Grosseto, dei Sindaci del comune di Orbetello e di Monte Argentario, o di loro delegati.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano, rispettivamente, il comitato tecnico-scientifico prevedendo che esso svolga funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio e la figura dell'amministratore unico del Consorzio che è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, mentre l'articolo 8 dispone in merito al collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 9 individua le entrate finanziarie del Consorzio e l'articolo 10 disciplina il contenuto dei bilanci del Consorzio nonché le modalità e i termini di approvazione degli stessi.

L'articolo 11, da ultimo, reca disposizioni finanziarie.

Ciro MASCHIO, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.

Doc XXII, n. 31.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, rinviando per approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che, per quanto riguarda il contenuto del documento in esame, esso si compone di 6 articoli, alla luce delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente.

In particolare, l'articolo 1 fissa la durata della Commissione all'intera XIX legislatura.

L'articolo 2 ne delinea i compiti.

In particolare, alla Commissione sono affidati i compiti di individuare le eventuali responsabilità nella mancata o carente attuazione di una serie di attività, tra cui quelle di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio, nonché di gestione dell'emergenza e di ricostruzione (lettera *a*)), nonché di accertare il ruolo svolto da parte delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni competenti, a livello di controllo e di capacità d'intervento e di prevenzione (lettera *b*)).

Inoltre, la Commissione è chiamata ad esercitare i suoi poteri di inchiesta per: effettuare la ricognizione delle risorse disponibili per la difesa del suolo e per le connesse – precisazione inserita in sede referente – infrastrutture idriche (lettera *c*)); verificare l'impatto delle innovazioni normative intervenute nei periodi intercorsi tra i diversi eventi calamitosi sul livello di efficienza ed efficacia nella gestione delle fasi di emergenza (lettera *d*)); verificare l'ammontare delle previsioni di spesa e degli stanziamenti effettivi, in sede nazionale e sovranazionale, per le fasi di emergenza e per le operazioni di ricostruzione, nonché l'utilizzo dei fondi stanziati e le eventuali variazioni di spesa in relazione ai tempi di intervento (lettera *e*)); valutare l'incidenza delle innovazioni normative in materia di contratti pubblici, affidamenti, appalti e conduzione dei lavori sui tempi e sull'efficacia della gestione dell'emergenza e delle operazioni di ricostruzione (lettera *f*)); valutare l'impatto degli eventi calamitosi sui parametri demografici, socio-economici e occupazionali delle aree interessate (lettera *g*)); verificare l'adequatezza della vigente disciplina, nazionale e sovranazionale, in una serie di materie, tra cui quelle

di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, regolamentazione antisismica, protezione civile e gestione dell'emergenza (lettera *h*)).

Il comma 2 stabilisce che la Commissione riferisce alla Camera dei deputati con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

L'articolo 3 prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati, nominati in proporzione alla consistenza dei gruppi, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

Con riferimento ai poteri della Commissione, l'articolo 4, come di consueto in relazione a delibere istitutive di commissioni di inchiesta, precisa che la stessa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1) e che, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale nonché alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (comma 2).

Inoltre, il comma 3 disciplina le audizioni a testimonianza, per le quali, mantenendo comunque ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, si prevede l'applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.

La Commissione, per le finalità dell'inchiesta, ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti anche se coperti da segreto investigativo (ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale), nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto (comma 4). Il medesimo comma 4 dispone altresì che l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione con decreto motivato, che ha efficacia di sei mesi e può essere rinnovato, solo per ragioni attinenti alle indagini in corso. Quando

tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

Il comma 5 prevede che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza sugli atti e i documenti acquisiti in copia ai sensi del comma 4, fino a quando gli stessi sono coperti da segreto e il comma 6 stabilisce che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti, facendo salve in ogni caso l'opponibilità del segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Inoltre, la Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, nelle materie attinenti all'inchiesta (comma 7). Infine, fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze connesse ad altre istruttorie o inchieste in corso (comma 8). Il medesimo comma dispone altresì che devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 5 prevede il vincolo del segreto disponendo che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che vi collabora o partecipa al compimento di atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 8. La violazione di tale obbligo di segretezza è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Infine, l'articolo 6, modificato in sede referente, disciplina l'organizzazione interna della Commissione, prevedendo, tra l'altro, che la Commissione possa avvalersi anche dell'opera di agenti e ufficiali della polizia giudiziaria.

Preannuncia, infine, la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

C. 1806 e abb., approvata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione.).

(Esame e rinvio.).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, rileva che il provvedimento è stato approvato dal Senato e che la Commissione di merito non vi ha apportato modifiche in sede di esame degli emendamenti.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata analisi dei contenuti, segnala che la presente relazione si sofferma principalmente sulle disposizioni che contengono profili di interesse della Commissione Giustizia.

Il progetto di legge si compone di un unico articolo, il quale apporta modifiche all'articolo 40, commi da 1 a 7 e 10, della legge n. 154 del 2016, recante norme in materia di « *Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne* ».

Al comma 1, la lettera *a*) modifica il citato articolo 40, comma 1, al fine di introdurre nella definizione di acque interne anche le acque lagunari e individua, in un apposito allegato che viene aggiunto alla medesima legge, 8 grandi laghi ed ulteriori 22 laghi « minori », prevedendo altresì una elencazione di attività vietate e di relative sanzioni, che operano anche per i predetti laghi che variano in base alla tipologia di acqua interne.

Con la novella al comma 2 del medesimo articolo 40, si prevede che nei laghi di cui al citato allegato, nelle acque salse o salmastre o lagunari sono vietate: le attività inerenti la pesca e il commercio del pescato di specie di cui sia vietata la pesca (lettera *a*)); l'utilizzo di materiale esplosivo, elettrico o usi di sostanze tossiche (lettera *b*)); prosciugamento dei corpi idrici (lettera *c*));

la pesca sportiva con materiale non idoneo a questa tipologia di pesca (lettera *d*)); l'esercizio della pesca professionale senza averne il titolo abilitativo (lettera *e*) e l'utilizzo di attrezzi difformi da quanto previsto dai regolamenti vigenti (lettera *f*)).

Al comma 1, la lettera *b*) aggiunge un nuovo comma *2-bis*, che introduce una nuova e più stringente lista di divieti validi per i fiumi, i laghi non inclusi nell'elenco di cui al citato allegato 1 e le acque dolci.

In particolare viene previsto: un generale divieto di pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi (lettera *a*)); viene vietato l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili (lettera *b*)); il divieto dell'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente (lettera *c*)); il divieto di uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche (lettera *d*)) e dello svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici (lettera *e*)).

Al comma 1, la lettera *c*) prevede che i divieti attualmente previsti dal testo vigente siano integrati da quelli introdotti con il nuovo comma *2-bis*.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Giustizia, si sottolinea che la medesima lettera *c*) – sostituendo altresì i commi da 4 a 7 e aggiungendo il comma *7-bis* nel citato articolo 40 – estende le sanzioni già previste dalla normativa vigente anche alla violazione dei divieti previsti dal nuovo comma *2-bis* del medesimo articolo 40.

Si ricorda che le sanzioni, non modificate nella loro entità, prevedono l'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro, nonché la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2, lettere *a*), *b*), *c*). Il provvedimento si limita ad aumentare da quindici a trenta giorni tale sospensione

per la violazione di quelli previsti al comma *2-bis*.

Per quanto attiene, invece, alla violazione dei divieti di cui al comma 2, lettere *d*), *e*) ed *f*), il nuovo comma 5 conferma l'attuale disciplina sanzionatoria pecuniaria (sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro), precisando che la sospensione della licenza di pesca per tre mesi opera anche per quella non professionale.

Il nuovo comma 6 prevede, a seguito dell'accertamento della violazione dei divieti previsti dai commi 2, *2-bis* e 3, il sequestro e la confisca del prodotto pescato e degli strumenti utilizzati, nonché il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e conservazione del pescato. Precisa inoltre che le violazioni e le relative sanzioni ivi previste riguardano anche le attività vietate nei laghi di cui all'Allegato inserito dalla proposta di legge in commento e nelle acque lagunari.

Il nuovo comma 7 si limita ad estendere le sanzioni ivi previste alle condotte di cui al nuovo comma *2-bis*, nonché a eliminare la specificazione secondo cui la sospensione riguarda solo la licenza di pesca *professionale*.

Infine, il comma *7-bis*, introdotto dal provvedimento in esame, demanda l'accertamento delle violazioni dei divieti alle guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 359 del 6 agosto 2024, a pagina 31, decima riga, le parole: « PROPOSTA DI PARERE » sono sostituite dalle seguenti « PARERE APPROVATO ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. C. 1835-A e abb	31
--	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 17 settembre 2024.

**Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.
C. 1835-A e abb.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	32
ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata)	40
Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. C. 1835 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Rinvio dell'esame degli emendamenti</i>)	37
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Doc. XXII, n. 31 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	38

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 settembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.20.

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

C. 1830 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 17 aprile 2024, reca la revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

Nel segnalare che il disegno di legge approvato dal Senato deriva dallo stralcio dell'articolo 3 del disegno di legge S. 924, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, fa presente che, a seguito del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, la relazione tecnica è stata aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne l'articolo 1, evidenza che la norma in esame interviene in

materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, disponendo, tra l'altro, l'espressione con giudizi sintetici della valutazione nell'ambito della scuola primaria a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, l'espressione in decimi della valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado e, sempre a tale livello, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, nonché, per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi e, in caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, l'assegnazione di un elaborato in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame. Si prevede, inoltre, che mediante l'adozione di regolamenti si provveda a una revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e se ne dettano i principi. In proposito non ha osservazioni da formulare, considerato che la relazione tecnica di passaggio ribadisce il carattere ordinamentale delle disposizioni, che la 5^a Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo approvato in prima lettura e che le norme ora introdotte incidono su disposizioni cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica o che specificano ulteriormente discipline già previste a legislazione vigente, come, ad esempio, i percorsi di accompagnamento in caso di allontanamento degli studenti.

Fa presente, poi, che l'articolo 2 dispone in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato, stabilizzando le disposizioni che consentono, sinora in via solo sperimentale, alle sezioni di scuola dell'infanzia e alle classi di scuola primaria già gestite dall'Opera nazionale Montessori di continuare a funzionare con il metodo Montessori, prevedendo, a determinate condizioni, tra cui la disponibilità di quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore aggiuntive settimanali per classe attivata ed assegnate dall'ufficio scolastico territoriale

competente, l'attivazione a regime anche di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, nonché lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie, con costi a carico dei partecipanti. In tale quadro, in merito alla stabilizzazione delle sezioni di scuola operanti già secondo il metodo Montessori, disposta a decorrere dal 2025, non ha osservazioni da formulare, considerato che la norma è corredata di una clausola di invarianza finanziaria e che dalla relazione tecnica di passaggio si evince che la stessa sarà attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche per le disposizioni concernenti l'istituzione di nuove classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori non ha osservazioni da formulare, constatato il carattere facilitante della norma e tenuto conto che la stessa subordina l'istituzione delle classi ai limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale. Infine, in merito alla possibilità che il Ministero dell'istruzione e del merito autorizzi lo svolgimento di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi e Pizzigoni, non ha parimenti osservazioni, rilevato che la norma ha carattere facilitante e si dispone che i costi dei corsi siano posti a carico dei partecipanti. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 13 reca una clausola di invarianza riferita all'articolo 2, ai sensi della quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né esuberi di personale docente in una o più classi di concorso. Osserva che a tale clausola si affiancano, peraltro, quelle previste, rispettivamente, dai commi 2 e 9 del medesimo articolo, le quali stabiliscono, da un lato, che l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori abbia luogo nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali, nonché di organico assegnate a livello regionale, e, dall'altro, che le finalità di cui al presente articolo siano attuate nei limiti

delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e le quote aggiuntive di organico dei docenti siano reperite nell'ambito dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici territorialmente competenti, nell'ambito dell'organico dell'autonomia. Tanto premesso, non ha osservazioni circa la formulazione della disposizione in esame.

Segnala, infine, che l'articolo 3 dispone l'obbligo di risarcimento pecuniario a favore dell'istituzione scolastica a titolo di riparazione nel caso di sentenza di condanna per reati contro il personale scolastico. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la relazione tecnica non quantifica effetti di maggior gettito derivanti dalle sanzioni introdotte.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica sul disegno di legge in discussione, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e già trasmessa alla Camera (*vedi allegato*).

Nel concordare con le considerazioni svolte dal relatore, conferma che le disposizioni recate dal provvedimento in esame non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1830, approvato dal Senato della Repubblica, recante revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'arti-

colo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento agli emendamenti la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala i seguenti:

Manzi 1.35, che prevede che presso ogni istituto scolastico comprensivo sia istituito un servizio di consulenza con uno psicologo, avente il compito di individuare i percorsi di recupero nell'ambito delle azioni di contrasto e di prevenzione dei fenomeni, tra gli altri, della vulnerabilità sociale, della povertà culturale ed educativa e dell'abbandono scolastico. Osserva, quindi, che la proposta emendativa provvede ai relativi oneri, quantificati in 25 milioni di euro per l'anno 2024 e in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca, perlomeno con riferimento all'esercizio finanziario corrente, le necessarie disponibilità;

Orrico 1.58, che autorizza la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per interventi che consentano una progettualità educativa forte ed efficace, attraverso il consolidamento della comunità educante, a partire dalla stabilizzazione dei posti vacanti e disponibili e dalla creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche, al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito scolastico, provvedendo ai relativi

oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;

Manzi 2.1, che prevede che l'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori prevista dall'articolo 2 sia disposta, anziché nei limiti dell'organico assegnato all'ufficio scolastico territorialmente competente, prevedendo l'assegnazione dell'organico necessario, aggiuntivo rispetto alle dotazioni organiche complessive. Segnala che la proposta emendativa appare, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi tuttavia di quantificazione e copertura.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari dalle stesse derivanti, segnala le seguenti:

Manzi 1.30, che prevede la possibilità di costituire, presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado – in via sperimentale, per gli anni 2025 e 2026 – servizi di psicologia scolastica destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori, da attuare in collaborazione con gli ambiti territoriali sociali e con le aziende sanitarie locali, stabilendo altresì che i predetti enti citati possano allo scopo assumere, anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati allo svolgimento dei citati servizi. Essa stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro della salute siano disciplinate le modalità di attuazione della proposta emendativa in esame, inclusi i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli ambiti territoriali sociali. La proposta emendativa valuta gli oneri derivanti dalla sua attuazione in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario

acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine alla disponibilità, per ciascuna delle annualità interessate, delle risorse iscritte sul Fondo per le esigenze indifferibili utilizzato a copertura e all'assenza di pregiudizio rispetto alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

Piccolotti 1.31, che, nel modificare il comma 4 dell'articolo 1 e sopprimerne il comma 5, prevede che, al fine di ripristinare la cultura del rispetto e restituire serenità al contesto lavorativo degli insegnanti, con successivi provvedimenti – di cui non viene specificata, peraltro, la natura – si provveda alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente, individuando specifiche soluzioni per la creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche, al fine di supportare le situazioni di disagio e le difficoltà di studentesse e studenti, di favorire il miglioramento delle relazioni tra docenti e discenti e di promuovere la comunità educante. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla portata finanziaria della proposta emendativa in esame, dal momento che dall'adozione dei provvedimenti indicati dalla medesima proposta, non necessariamente di carattere legislativo, potrebbero derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria;

Orrico 1.45, che prevede, tra i principi nel rispetto dei quali dovranno essere adottati, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, i regolamenti finalizzati alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, lo svolgimento da parte di questi ultimi, in caso di allontanamento dalla scuola per un periodo di durata superiore a due giorni, di un percorso di assistenza e *counseling* erogato in presenza per il tramite di uno sportello dedicato. L'emendamento quantifica gli oneri da essa derivanti in 5 milioni di euro a decorrere dal 2024,

provvedendo alla copertura finanziaria degli stessi mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine alla disponibilità, per ciascuna delle annualità interessate, delle risorse iscritte sul Fondo utilizzato a copertura e all'assenza di pregiudizio rispetto alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

Faraone 1.104, che è volto a far fronte agli eventuali costi assicurativi derivanti dalle attività di cittadinanza solidale svolte dagli studenti, destinatari di un provvedimento di allontanamento per un periodo massimo di due giorni, presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche, mediante il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, istituito dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023. La proposta dispone, altresì, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provveda ad aggiornare il decreto attuativo volto a stabilire i requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, posto che la medesima proposta non reca una quantificazione degli oneri da essa derivanti, nonché l'indicazione in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura senza pregiudicare gli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo oggetto di riduzione;

Caso 1.59, che prevede l'adozione di uno o più regolamenti in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, aventi, tra le finalità, la promozione di attività di mediazione rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, con l'introduzione di servizi di supporto e assistenza, ivi compresa l'introduzione della figura dello psicologo scolastico; la promo-

zione di iniziative per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nelle scuole; l'istituzione di corsi di formazione per il personale scolastico finalizzati alla prevenzione e gestione dei conflitti. A tal fine, essa autorizza la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura anche per gli anni successivi a quello in corso, assicurando altresì che dalla riduzione del Fondo medesimo non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso;

Amato 1.01, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 finalizzata all'istituzione, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, del servizio di assistenza psicologica scolastica, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché in ordine alla effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili per gli esercizi successivi al 2024 e alla possibilità di utilizzare le risorse di cui al predetto Fondo senza pregiudicare interventi già programmati a valere sulle stesse;

Orrico 2.2, che, nel modificare l'articolo 2, autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 per l'organico aggiuntivo necessario all'attivazione e al proseguimento dei percorsi scolastici previsti dal medesimo articolo, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190

del 2014. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché in ordine alla effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per esigenze indifferibili e all'assenza di pregiudizio per gli interventi già programmati a valere su tali risorse.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con specifico riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 1.35, Orrico 1.58 e Manzi 2.1, in quanto privi di idonea copertura finanziaria.

Esprime, altresì, parere contrario sulle proposte emendative Manzi 1.30, Orrico 1.45, Caso 1.59, Amato 1.01 e Orrico 2.2, dal momento che, da un lato, sulla base degli elementi allo stato disponibili non risulta possibile verificare la congruità della quantificazione degli oneri recati dalle medesime proposte e, dall'altro, il Fondo per le esigenze indifferibili, utilizzato a fini di copertura, non presenta per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse, posto che il predetto Fondo è già destinato alla copertura di provvedimenti legislativi ritenuti prioritari dal Governo.

Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Piccolotti 1.31, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria, nonché sull'emendamento Faraone 1.104, anch'esso suscettibile di comportare oneri aggiuntivi, privi di quantificazione. Con riferimento a tale ultima proposta emendativa segnala che i relativi oneri sarebbero posti a carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, il cui eventuale utilizzo pregiudicherebbe gli interventi cui il Fondo stesso risulta preordinato.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.30, 1.31, 1.35, 1.45, 1.58, 1.59, 1.104, 1.01, 2.1 e 2.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.

C. 1835 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Rinvio dell'esame degli emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, segnala che il nuovo testo del provvedimento in discussione, adottato come testo base dalla Commissione Difesa, è stato esaminato nella seduta dello scorso 10 luglio dalla Commissione Bilancio, che su di esso ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che il successivo 17 luglio la Commissione Difesa ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo integralmente la suddetta condi-

zione e approvando alcune correzioni di forma.

Tutto ciò considerato, nel rilevare che il testo ora all'esame dell'Assemblea non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Fa tuttavia presente che, essendo stata preannunciata la trasmissione da parte dell'Assemblea di un nuovo fascicolo, l'esame delle proposte emendative si svolgerà in una seduta che sarà convocata nella mattinata di domani.

La Commissione prende atto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, rinvia quindi l'esame degli emendamenti ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.

Doc. XXII, n. 31.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, avverte che la proposta in esame, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, risulta costituita da sei articoli e dispone l'istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare

di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.

Segnala che la Commissione è costituita da venti deputati nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo, e riferisce alla Camera stessa sull'attività svolta con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei propri lavori.

L'articolo prevede, in particolare, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, con facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti e di ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti all'inchiesta.

La Commissione potrà, inoltre, avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai ministri competenti, nonché dell'opera di esperti e di dati e informazioni forniti dagli enti locali, dall'Istituto nazionale di statistica, dalle Forze di polizia e dagli altri soggetti che essa ritenga utile interpellare.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Bilancio, rileva che l'articolo 6, comma 4, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano determinate nel limite massimo di euro 50.000 annui e siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. È, peraltro, stabilito che il Presidente della Camera possa autorizzare un incremento delle suddette spese, in misura non superiore al 30 per cento, su

richiesta del presidente della Commissione, per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Al riguardo, nel rilevare che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sul bilancio interno della Camera dei deputati, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, considerata l'insussistenza di effetti finanziari a carico della finanza pubblica riconducibili alla proposta in esame, concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

AS 924-bis
Relazione tecnica di passaggio

L'**ARTICOLO 1** è volto a modificare la disciplina della valutazione comportamento delle studentesse e degli studenti per valorizzarne l'importanza.

Il **comma 1, lettera a), n. 1)** modifica il d.lgs. n. 62 del 2017 al fine di introdurre, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i giudizi sintetici nella scuola primaria, in luogo degli attuali giudizi descrittivi. Ciò al fine di rendere più chiare le competenze acquisite, supportandole con la potenza informativa della descrizione dei livelli raggiunti in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti.

Il **comma 1, lettera a), n. 2)**, sostituisce l'articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, lasciando, da un lato, immutata, al primo periodo, la disciplina della valutazione degli alunni della scuola primaria, che è espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, e modificando, dall'altro, il secondo periodo, prevedendo, nella scuola secondaria di primo grado, che la valutazione del comportamento sia espressa in decimi.

Il **comma 1, lettera b)**, apporta modifiche all'articolo 6 del citato d.lgs. n. 62 del 2017 - relativo all'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo - inserendo il comma 2-bis, in base al quale, nel caso in cui la valutazione del comportamento risulti inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Il **comma 1, lettera c)**, interviene, al **numero 1**, per disciplinare le conseguenze della valutazione pari a sei decimi nel comportamento conseguita dalle studentesse e dagli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. Si prevede infatti che in tale caso il consiglio di classe assegni un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame di Stato. Inoltre, si chiarisce, al **numero 2**, analogamente a quanto stabilito per il primo ciclo, che nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe deliberi la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Il **comma 1, lettera d)** aggiunge, all'articolo 15 del d.lgs. n. 62 del 2017, il comma 2-bis, con il quale è disposto che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato sia pari o superiore a nove decimi.

Il **comma 2** abroga - in conseguenza delle modifiche previste dal comma 1 - il comma 2.bis dell'articolo 1 del DL n. 22/2020 che prevede la valutazione in decimi anche per la scuola primaria.



Il **comma 3** dispone una modifica dell'articolo 3, comma 2 della legge n. 92 del 2019, prevedendo che, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, sia promossa, oltre all'educazione stradale, all'educazione alla salute e all'educazione al volontariato, la cittadinanza attiva e solidale.

Il **comma 4** stabilisce che, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del DDL in esame, si proceda alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti prevista dal d.P.R. n. 249 del 1988 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e dal d.P.R. n. 122 del 2009 *"Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169"*.

Il **comma 5, lettera a)** con misure di carattere ordinamentale, dispone che i regolamenti di cui al comma 4 siano adottati nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e ne individua i principi da seguire.

Per quanto attiene alla modifica dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, di cui al d.P.R. n. 249 del 1998, si intende riformare l'istituto dell'allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, al fine di prevedere che:

- 1) l'allontanamento dalla scuola fino a due giorni comporti, comunque, il coinvolgimento dello studente in momenti di riflessione sul significato dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
- 2) qualora l'allontanamento dalla scuola avvenga per più di due giorni, lo studente sia chiamato a svolgere, presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, attività di cittadinanza solidale, che potranno proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità, su determinazione del consiglio di classe.

Il **comma 5, lettera b)** con riferimento alla modifica del d.P.R. n. 122 del 2009 *(Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169)* si interviene al fine di:

- 1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
- 2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
- 3) conferire maggior peso al voto di comportamento dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo, in presenza di



- atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli altri studenti;
- 4) prevedere che per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il Consiglio di classe in sede di valutazione finale sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, subordinandolo alla presentazione da parte degli studenti, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe in sede di valutazione finale, la cui mancata presentazione o la cui valutazione, da parte del consiglio di classe, non sufficiente comportano la non ammissione dello studente all'anno scolastico successivo;
- 5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione

Le disposizioni dell'articolo 1 hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**ARTICOLO 2** al **comma 1** consente alle sezioni di scuola dell'infanzia e alle classi di scuola primaria, già gestite dall'Opera Montessori e statizzate, di continuare a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori. Al **comma 2** si prevede che a decorrere all'anno scolastico 2025/2026 sia possibile l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado funzionanti con il metodo Montessori che potranno essere autorizzate con apposito decreto del dirigente preposto dell'ufficio scolastico territorialmente competente nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali nonché nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale a condizione che si verifichino le condizioni previste dal **comma 3**, lettere da a) ad e). Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è inserita una specifica clausola di invarianza, nonché l'espressa previsione dell'assenza di esuberanti derivanti dall'attuazione dell'intervento normativo in esame (comma 13). Al **comma 5** si stabiliscono i criteri e le modalità per assegnare i docenti alle classi che operano con il metodo Montessori; invece, al **comma 6** si prevede la possibilità di confermare anche per l'anno scolastico 2024/2025 la sperimentazione già avviata in attuazione delle previsioni del decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021. Al **comma 7** si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito vengono autorizzati i soggetti che erogano i corsi di corsi di differenziazione didattica con il metodo Montessori, inoltre al **comma 8** si individuano gli uffici scolastici territorialmente competenti e le competenti amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano quali soggetti vigilanti sul regolare svolgimento dei corsi di formazione e degli esami. Infine, al **comma 9** si chiarisce che a decorrere dall'anno 2025 le eventuali quote aggiuntive di organico necessarie per l'attuazione delle disposizioni recate dallo stesso articolo 2 sono reperite nei limiti dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici regionali. Con il **comma 10** si prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito può autorizzare lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie, indetti dal Ministero dell'istruzione e del merito con decreto, che stabilisce la durata, gli orari, i programmi, le modalità di partecipazione, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del



titolo, con costi posti a carico dei partecipanti. Viene altresì specificato (**comma 11**) che il titolo rilasciato alla fine del corso consente l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato per le sezioni delle scuole dell'infanzia a metodo Agazzi e per le classi di scuola primaria a metodo Pizzigoni autorizzate al funzionamento dagli Uffici scolastici regionali.

Si precisano tre aspetti a supporto dell'assenza di impatti finanziari dell'articolo in esame.

In primo luogo, si evidenzia che la platea delle istituzioni scolastiche che possono attivare percorsi di scuola secondaria di primo grado a indirizzo Montessori è molto limitata. Si tratta, infatti, di circa 85 scuole primarie. Il circoscritto numero di scuole è giustificato dal fatto che l'introduzione di sezioni avente tale indirizzo richiede che le stesse rispettino alcuni requisiti e presupposti ineludibili, in quanto tesi ad assicurare un tempo scuola necessario, il servizio di refezione scolastica, laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l'apprendimento secondo tale metodo, quote di organico aggiuntive corrispondenti a ulteriori ore settimanale di insegnamento e, in particolare – anche in un'ottica di continuità – il previo funzionamento e la previa attivazione di sezioni/classi di scuola dell'infanzia o primaria a metodo Montessori. Si tratta, dunque, di elementi imprescindibili in assenza dei quali non è assolutamente possibile attivare i percorsi di scuola secondaria di primo grado a indirizzo Montessori.

Sul punto, inoltre, si precisa che già il decreto ministeriale n. 237/2021, recante l'autorizzazione del progetto sperimentale di un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo Montessori, prevedeva puntuali requisiti ai fini dell'attivazione della sperimentazione molto simili a quelli contemplati dall'articolo in esame. Dunque, l'attivazione di tali corsi potrà avvenire solo nell'ambito di questa limitata e ben delineata platea di istituzioni scolastiche e solo ove sussistono le condizioni, i requisiti e i presupposti per il funzionamento del citato metodo puntualmente descritti dall'articolo in esame.

In secondo luogo, a conferma di quanto già esposto, si osserva che l'attivazione delle classi è subordinata alla presenza esclusiva di docenti in possesso dell'attestato di superamento del corso di specializzazione. Anche il citato decreto ministeriale n. 237/2021 prevedeva che i docenti dovessero partecipare alle necessarie e opportune attività formative messe a disposizione dall'Opera Nazionale Montessori ai fini dell'insegnamento. La norma approvata conferma l'impianto precedente aggiungendo un ulteriore requisito ai fini dell'insegnamento rappresentato, anche in considerazione del peculiare percorso di formazione seguito, dal rilascio di un titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado. Ciò non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto i corsi di specializzazione sono a totale carico dei corsisti.

Inoltre, si rappresenta che l'istituzione delle classi avviene nei limiti delle risorse di organico assegnate agli Uffici scolastici regionali (USR). Anche con riferimento a quest'aspetto si conferma l'assenza di oneri in quanto, come già avvenuto per la realizzazione del progetto di sperimentazione nazionale di cui al citato decreto ministeriale



n. 237/2021, le istituzioni scolastiche e gli USR coinvolti hanno utilizzato proprie quote di organico (organico regionale ovvero organico dell'autonomia) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e al metodo Pizzigoni per le scuole primarie si precisa che trattasi di due metodi didattici, rispettivamente dedicati alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, che intendono stimolare la creatività dei bambini e costruire un continuo dialogo con il mondo degli adulti. In particolare, la modifica ridefinisce e attualizza i contenuti degli articoli di un Regio decreto del 1928, riconducendo in capo al Ministero dell'istruzione e del merito la definizione della durata, degli orari, dei programmi, dei modi di vigilanza e delle prove finali d'esame dei corsi di specializzazione destinati a docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria. Tali corsi consentono di insegnare nelle sezioni e classi autorizzate al funzionamento con metodo Agazzi o Pizzigoni, ovvero di acquisire punteggio nelle graduatorie provinciali o di istituto del personale docente (infanzia e primaria).

La platea di possibili docenti interessati a frequentare i citati corsi è molto vasta, potendo riguardare tutti i docenti di ruolo e a tempo determinato in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria, ai fini dell'incremento del punteggio nelle graduatorie di istituto o provinciali o ai fini della partecipazione a procedure concorsuali.

Non sono previsti oneri a carico dello Stato, essendo i costi a totale carico dei partecipanti, al pari di quanto già previsto per tutti gli altri corsi di specializzazione (ad esempio, corsi di sostegno, corsi di differenziazione didattica a metodo Montessori).

Si evidenzia, altresì, che gli elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato per le sezioni a metodo Agazzi e a metodo Pizzigoni sono già esistenti (cfr., ad esempio, art. 4 del DM 17 marzo 2023, n. 51) e, pertanto, il loro aggiornamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di attività svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 12** ha carattere ordinamentale in quanto prevede l'abrogazione degli articoli 46, 47, 48 e 49 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, che vengono sostituiti dalla disciplina recata dai commi 10 ed 11.

Il **comma 13**, come accennato, contiene apposita clausola di salvaguardia finanziaria riferita all'intero articolo 2 e precisa che dall'applicazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo 2 non devono determinarsi situazioni di esubero di personale docente in una o più classi di concorso.

L'**ARTICOLO 3** prevede misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico, vittima, sempre più spesso, di fenomeni di violenza. L'articolo, dunque, non ha impatti sotto il profilo finanziario, in quanto ha ad oggetto la previsione di una sanzione civile a carico di coloro che commettono reati nei confronti del personale della scuola e stabilisce le modalità di determinazione della somma da parte del giudice.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. M. M. M.

17/07/2024



VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.
C. 1830 Governo, approvato dal Senato

46

COMITATO DEI NOVE

Martedì 17 settembre 2024.

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

C. 1830 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 settembre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

C. 1803 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, si inserisce nel quadro più ampio della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, sottoscritta a Barcellona, che è integrata da sette protocolli aggiuntivi, tra i quali figura

l'accordo in esame. Il Protocollo ha l'obiettivo di stabilire un quadro normativo comune per favorire e implementare efficacemente la gestione delle coste mediterranee, tutelando le aree ecologicamente e paesaggisticamente rilevanti e promuovendo un uso razionale delle risorse naturali.

Per quanto di interesse della Commissione, segnala che la Parte I contiene le disposizioni generali dell'accordo, quali l'ambito geografico di applicazione – limitato alla zona del mar Mediterraneo (articolo 3) – nonché gli obiettivi della gestione integrata delle zone costiere (articolo 5) e i principi generali della gestione (articolo 6). La gestione integrata mira quindi a promuovere uno sviluppo sostenibile delle zone costiere tramite una pianificazione equilibrata, che concili crescita economica, sociale e culturale con la tutela ambientale e paesaggistica. Tra gli obiettivi principali, la preservazione delle coste per le generazioni presenti e future, la garanzia dell'uso sostenibile delle risorse naturali – soprattutto quelle idriche – e la salvaguardia dell'integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia dei litorali. Inoltre, si

intende prevenire o ridurre gli effetti dei rischi naturali, in particolare quelli legati ai cambiamenti climatici. Le parti si impegnano a raggiungere tali obiettivi attenendosi ai principi della gestione integrata delle zone costiere, tenendo in debita considerazione il patrimonio biologico, le dinamiche naturali e l'interdipendenza tra le zone marina e terrestre. Si promuovono, inoltre, un approccio ecosistemico e una pianificazione sostenibile, garantendo una *governance* efficace, un'adeguata valutazione dei rischi associati alle attività umane e un'attenta prevenzione – o celere riparazione – di eventuali danni ambientali.

La Parte II dettaglia invece gli elementi obbligatori per la gestione integrata, quali la protezione e l'uso sostenibile delle zone costiere (articolo 8), le necessarie garanzie per le attività economiche (articolo 9), le modalità di tutela degli ecosistemi costieri particolari e dei paesaggi costieri (articoli 10 e 11) specificando altresì le tutele aggiuntive per le isole (articolo 12) ed il patrimonio culturale, anche subacqueo (articolo 13), prevedendo infine disposizioni per garantire una *governance* efficace (articolo 14) e un'adeguata opera di sensibilizzazione sul tema (articolo 15).

La Parte III si focalizza sugli strumenti di gestione integrata, richiedendo alle parti l'implementazione ed il rafforzamento di adeguati meccanismi di monitoraggio e osservazione (articolo 16), invitando al contempo alla definizione di una strategia mediterranea (articolo 17) e all'elaborazione di strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere (articolo 18). In considerazione delle peculiarità dell'ambiente costiero, le parti sono altresì tenute alla valutazione dell'impatto ambientale di progetti pubblici e privati (articolo 19). È inoltre contemplata l'adozione di opportuni strumenti di politica fondiaria (articolo 20) e adeguati strumenti economici, finanziari e fiscali (articolo 21).

La Parte IV prende in considerazione i rischi che interessano le zone costiere, quali i rischi naturali (articolo 22) e – nel dettaglio – l'erosione costiera (articolo 23), impegnando le parti a misure di prevenzione e contenimento del fenomeno, in

modo tale da fornire un'adeguata risposta ai disastri naturali, anche mediante il coordinamento nell'utilizzo dei mezzi di rilevamento, allarme e comunicazione.

Le Parti V, VI e VII si occupano, rispettivamente, di cooperazione internazionale (articoli 25-29) e di disposizioni istituzionali (articoli 30-33) e finali (articoli 34-40).

Il disegno di legge di ratifica si compone invece di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 detta la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

C. 1806, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che la proposta di legge in esame – già approvata dal Senato – consiste in un unico articolo suddiviso in due commi, volto a modificare la normativa attuale in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, apportando delle modifiche ai commi da 1 a 7 e al comma 10 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016. Segnala, inol-

tre, che a tale proposta di legge è stata abbinata l'identica proposta di legge A.C. 830.

Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) amplia la definizione di acque interne includendovi anche le acque lagunari e individua nell'Allegato 1 otto grandi laghi e ventidue laghi minori. Tali modifiche consentono di sostituire i divieti genericamente riferiti alle acque interne con divieti più specifici. In particolare, il nuovo comma 2 dell'articolo 40 stabilisce divieti per quanto attiene ai laghi dell'Allegato 1, alle acque salse, salmastre o lagunari, elencando le attività vietate già contemplate dall'attuale disciplina, quali, a titolo esemplificativo, la pesca e il commercio di specie la cui cattura è proibita, l'uso di esplosivi, dispositivi elettrici o sostanze tossiche nonché il prosciugamento dei corpi idrici.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), introducendo i nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter*, detta invece una lista di restrizioni riguardanti le acque interne ad esclusione di quelle indicate nel comma 2. Tali limitazioni sono riconducibili a un generale divieto di esercitare la pesca professionale e utilizzare i relativi strumenti. Sono vietate altresì talune attività legate a specie la cui cattura è proibita nonché l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche e il prosciugamento dei corpi idrici (comma 2-*bis*), pur contemplando delle deroghe per le operazioni di recupero e trasferimento approvate dagli enti competenti (comma 2-*ter*). Inoltre, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare la pesca professionale nei laghi non inclusi nell'Allegato 1 laddove questa attività sia già esercitata in forma cooperativa e tradizionale (comma 2-*quater*).

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), oltre alla proibizione della raccolta, della detenzione, del trasporto e del commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei commi 2 e 2-*bis*, estende le sanzioni già contemplate dalla normativa anche alle infrazioni del comma 2-*bis*. Si stabilisce, inoltre, che l'accertamento delle violazioni sia affidato alle guardie preposte alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali, nonché alle guardie volontarie appartenenti alle associazioni di protezione ambientale.

L'articolo 1, comma 1, lettera *d*), introduce, infine, la clausola di salvaguardia, specificando che le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

In conclusione, nel riservarsi di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame, rileva l'opportunità di rinviare la votazione del parere già prevista nella seduta di domani al fine di consentire ulteriori approfondimenti.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 17 settembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano. C. 758 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 settembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano.

C. 758.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Salvatore DEIDDA (FDI), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, nel

disporre l'istituzione della Settimana nazionale dedicata alla scrittura a mano, individua il termine di decorrenza a partire dal 15 gennaio di ogni anno, per poi recarne la relativa disciplina.

Segnala che i profili di competenza della Commissione sono limitati e, nello specifico, riguardano la norma di cui all'articolo 5, la quale è dedicata all'informazione radiofonica, televisiva e multimediale nel corso della Settimana nazionale.

In particolare, l'articolo 5 dispone che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, debba assicurare degli adeguati spazi ai temi connessi alla Settimana nazionale della scrittura a mano nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Andrea CAROPPO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per il giorno successivo.

La seduta termina alle 14.35.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	51
ALLEGATO 1 (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate dalla relatrice</i>)	55
ERRATA CORRIGE	53

SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di lavoro.

C. 1532-bis Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 settembre 2024.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si proseguirà l'esame delle proposte emendative presentate.

Comunica che gli articoli aggiuntivi 14.01 Gadda e 14.02 Curti sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Ricorda che nelle precedenti sedute sono state esaminate le proposte emendative fino all'articolo 5.

Nella seduta odierna si passerà quindi all'esame delle proposte emendative a partire da quelle riferite all'articolo 6.

Invita la relatrice, onorevole Nisini, e il rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative all'articolo 6, esprime parere contrario sull'emendamento Soumahoro 6.3, invitando al ritiro degli identici emendamenti Giovine 6.4 e Tenerini 6.8, nonché degli identici emendamenti Tenerini 6.9 e Giaccone 6.11 e degli identici emendamenti Tenerini 6.6 e Mattia 6.10. Esprime parere contrario sull'emendamento Tucci 6.12, nonché sugli identici emendamenti Scotto 6.1, Mari 6.2 e Tenerini 6.7. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Mattia 6.01, esprimendo parere contrario sugli articoli aggiuntivi D'Orso 6.02, 6.05, 6.03 e 6.04. Propone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo D'Orso 6.06.

Con riferimento alle proposte emendative all'articolo 7, esprime parere contrario sull'emendamento Gebhard 7.1, invitando al ritiro degli identici emendamenti Volpi 7.01, Tenerini 7.02 e Giaccone 7.03. Esprime quindi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Sportiello 7.07, Aiello 7.05, Sportiello 7.08, Barzotti 7.04.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON concorda con i pareri espressi dalla relatrice.

Riccardo TUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente delucidazioni circa l'andamento dei lavori nella seduta odierna.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che l'esame delle proposte emendative proseguirà fino alla ripresa delle votazioni dell'Assemblea, ovvero presumibilmente fino alle 14.45.

Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Soumahoro 6.3: s'intende che vi abbia rinunciato.

Prende atto che gli identici emendamenti Giovine 6.4 e Tenerini 6.8, gli identici emendamenti Tenerini 6.9 e Giaccone 6.11, gli identici emendamenti Tenerini 6.6 e Mattia 6.10 sono ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Tucci 6.12.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.1, volto a sopprimere il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6, che, a suo avviso, indebolisce il ruolo della contrattazione collettiva.

Chiara TENERINI (FI-PPE) dichiara di ritirare il suo emendamento 6.7.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Scotto 6.1 e Mari 6.2.

Marta SCHIFONE (FDI) dichiara di sottoscrivere e di ritirare l'articolo aggiuntivo Mattia 6.01.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) dichiara di far proprio l'articolo aggiuntivo Mattia 6.01.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Scotto 6.01, D'Orso 6.02, 6.05, 6.03 e 6.04.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) condivide la proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo 6.06, ricordando che sul tema della monocommittenza si è già registrata una convergenza tra i gruppi.

Marta SCHIFONE (FDI) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Scotto, condividendo la proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo 6.06. Ricorda, infatti, che, nonostante le proposte

in campo prevedano modalità di intervento diversificate, sul tema esiste una convergenza politica che indurrebbe ad un supplemento di riflessione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo D'Orso 6.06.

Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Gebhard 7.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Prende atto che i presentatori ritirano gli identici articoli aggiuntivi Volpi 7.01, Tenerini 7.02 e Giaccone 7.03.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sportiello 7.07.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere a nome di tutto il suo gruppo l'articolo aggiuntivo Aiello 7.05.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Aiello 7.05, Sportiello 7.08 e Barzotti 7.04.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative all'articolo 8, esprime parere contrario sull'emendamento Gebhard 8.1, invitando al ritiro degli emendamenti Tenerini 8.2, Rizzetto 8.5 e Tassinari 8.3. Propone l'accantonamento dell'emendamento Rizzetto 8.4, nonché del proprio articolo aggiuntivo 8.01. Invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Tenerini 8.02, Tassinari 8.03, proponendo l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Giaccone 8.04, Rizzetto 8.07, 8.08 e 8.09. Invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Rizzetto 8.013 e 8.011, esprimendo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rizzetto 8.012, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Claudio DURIGON concorda con i pareri espressi dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Gebhard 8.1.

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto che l'emendamento Tenerini 8.2 viene

ritirato dai presentatori. Dichiaro di ritirare il suo emendamento 8.5, prendendo atto altresì che l'emendamento Tassinari 8.3 viene ritirato dalla presentatrice.

Dispone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Rizzetto 8.4, nonché dell'articolo aggiuntivo 8.01 della relatrice.

Prende atto del ritiro da parte dei presentatori degli articoli aggiuntivi Tenerini 8.02 e Tassinari 8.03.

Dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Giaccone 8.04, Rizzetto 8.07, 8.08 e 8.09. Chiede di valutare un accantonamento dei suoi articoli aggiuntivi Rizzetto 8.013 e 8.011.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON condivide la proposta di accantonare gli articoli aggiuntivi Rizzetto 8.013 e 8.011.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, condivide l'orientamento di accantonare gli articoli aggiuntivi Rizzetto 8.013 e 8.011.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Rizzetto 8.013 e 8.011.

Dichiara quindi di accettare la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 8.012.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Rizzetto 8.012, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato gli emendamenti 12.5, 14.5 e 16.3 (*vedi allegato 2*), soppressivi degli articoli 12, 14 e 16.

Fa presente che, come già previsto nel calendario dei lavori, nella seduta di domani – o al massimo qualora necessario in una seduta da convocare giovedì prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea – la Commissione sarà chiamata a concludere l'esame delle proposte emendative, in modo da inviare il testo risultante dell'esame degli emendamenti alle Commissioni competenti in sede consultiva e quindi conferire il mandato alla relatrice nella seduta pomeridiana di giovedì 19 settembre.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) ritiene poco trasparente e scorretto nei confronti dei gruppi di opposizione che la relatrice, in prossimità della conclusione *iter*, dopo che il medesimo *iter* è rimasto sospeso per mesi in attesa dei pareri del Governo, presenti emendamenti soppressivi di ben tre articoli del testo, non spiegando neanche i motivi di una simile scelta.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta al deputato Scotto, fa presente che la soppressione dell'articolo 12 si rende necessaria in quanto attualmente la proroga degli LSU, fino al 30 giugno 2026, è già prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75. Quanto agli articoli 14 e 16, fa notare che analoga disciplina è attualmente contenuta nell'articolo 30, commi da 5 a 14, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON fa notare che la soppressione degli articoli 12, 14 e 16 si rende opportuna per ragioni di sistematicità e chiarezza, al fine di evitare che all'interno dell'ordinamento siano contemporaneamente vigenti due norme dal contenuto identico.

Walter RIZZETTO, *presidente*, essendo imminente la ripresa delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 360 del 7 agosto 2024, a pagina 49, prima colonna, diciassettesima riga, la parola « 15.014 » è sostituita dalla seguente: « 5.014 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 365 dell'11 settembre 2024, a pagina 88, seconda colonna, trentunesima riga, le parole « l'emendamento Neri » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo aggiuntivo Nevi ».

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis Governo.**PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA**

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative)

1. Per l'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 4-bis della legge 14 febbraio

1987, n. 40, sono incrementate di euro 5 milioni, cui si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8.012. *(Nuova formulazione).* Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-*bis* Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DALLA RELATRICE

ART. 12.

Sopprimerlo.

12.5. La Relatrice.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14.5. La Relatrice.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16.3. La Relatrice.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

Sulla pubblicità dei lavori	56
5-02799 Caramiello: Sull'elezione del nuovo vertice del COPA (Comitato delle organizzazioni professionali agricole)	56
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	60
5-02800 Nevi: Sulle iniziative a tutela del settore suinicolo italiano	57
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	61
5-02801 Davide Bergamini: Sulle azioni da intraprendere sui prodotti agroalimentari provenienti dall'estero	57
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	63
5-02802 Vaccari: In ordine agli interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in agricoltura .	57
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	65

RISOLUZIONI:

7-00069 Nevi: Sulle problematiche del settore olivicolo.	
7-00101 Caramiello: Sulle problematiche del settore olivicolo (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	58

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. T.U. C. 400 Simiani ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 17 settembre 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 19.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata an-

che mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02799 Caramiello: Sull'elezione del nuovo vertice del COPA (Comitato delle organizzazioni professionali agricole).

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro CARAMIELLO (M5S), replicando, auspica che l'Italia possa ottenere l'importante risultato di avere al vertice del COPA una rappresentante italiano e che la candidatura di Massimiliano Giansanti, attuale presidente dell'associazione Confagricoltura, possa ricevere il sostegno unanime di tutte le associazioni di categoria. Tale risultato diviene tanto più importante in un momento come quello attuale dove occorrerà rivedere il funzionamento della politica agricola comune.

5-02800 Nevi: Sulle iniziative a tutela del settore suinicolo italiano.

Raffaele NEVI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Raffaele NEVI (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita, dalla quale traspare l'impegno « a tutto campo » del Governo sul tema. Apprezza il lavoro del neocommissario sulla peste suina africana (Psa) e ritiene particolarmente positive le notizie fornite dal Sottosegretario in ordine ad ulteriori risorse a disposizione per contrastare la peste suina africana.

Ribadisce la necessità di continuare nell'attività di contrasto alla malattia perché essa, oltre a rappresentare un pericolo per la salute degli animali, implica importanti ricadute sul comparto produttivo agricolo e della trasformazione dei prodotti derivanti dal settore suinicolo.

5-02801 Davide Bergamini: Sulle azioni da intraprendere sui prodotti agroalimentari provenienti dall'estero.

Davide BERGAMINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide BERGAMINI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del Governo dal cui tenore si evince la profonda conoscenza della problematica. Auspica che anche in sede europea sia portata avanti una politica a tutela del *made in Italy*, attraverso il contrasto delle attività di concorrenza sleale messe in atto nei confronti delle produzioni italiane.

5-02802 Vaccari: In ordine agli interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in agricoltura.

Stefano VACCARI (PD-IDP), prima di illustrare l'interrogazione in titolo, chiede di sapere per quali ragioni il Dicastero agricolo non abbia ritenuto di poter istruire una interrogazione originariamente presentata dal suo gruppo in merito alla malattia cosiddetta « lingua blu ». Stigmatizza, infatti, che essa non sia stata ritenuta rientrare nell'ambito delle competenze del Dicastero.

Mirco CARLONI, *presidente*, fornisce talune precisazioni sul punto.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), replicando, afferma di apprezzare lo sforzo del Governo. Tuttavia, ritiene essenziale che il Governo fornisca elementi per capire sia come è possibile recuperare un ritardo accumulato sia come le risorse risultino « integrate » tra quelle di competenza del settore agricolo e quelle che fanno capo al Dicastero delle infrastrutture. Sarebbe, inoltre, utile – rileva – avere contezza di quali siano i 264 interventi da realizzare entro il 2026 richiamati nella risposta fornita dal sottosegretario.

Mirco CARLONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 20.10.

RISOLUZIONI

Martedì 17 settembre 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 20.10.

7-00069 Nevi: Sulle problematiche del settore olivicolo.

7-00101 Caramiello: Sulle problematiche del settore olivicolo.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-00069 Nevi ed inizia l'esame della risoluzione Caramiello n. 7-00101, il cui esame proseguirà congiuntamente alla risoluzione 7-00069 Nevi.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustra la sua risoluzione, ricordando gli impegni previsti per rilanciare il settore olivicolo, in grande difficoltà a livello produttivo. Sottolinea, inoltre, in merito, la necessità di definire urgentemente la Organizzazione interprofessionale del settore olio italiana, al fine di avere una voce univoca ai tavoli europei del settore.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 settembre 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 20.20.

Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello.

T.U. C. 400 Simiani ed abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara LA PORTA (FDI), *relatrice*, rileva come il provvedimento risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, consta ora di 11 articoli.

Segnala che all'articolo 1, al fine di assicurare la gestione coordinata della laguna di Orbetello, è istituito il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello. La gestione è affidata ad un Consorzio, con sede nel comune di Orbetello, avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario.

Ricorda che l'articolo 2 disciplina gli organi del Consorzio, mentre l'articolo 3 disciplina le sue attività, prevedendo che il Consorzio si occupi della salvaguardia della laguna di Orbetello e svolga attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, su richiesta dei medesimi enti, con particolare riferimento alla tutela dei siti della rete Natura 2000 e delle aree protette ricadenti all'interno del Parco ambientale della laguna di Orbetello. Segnala, in particolare, al comma 1, lettera e), l'attività di sostegno ai processi gestionali e alla valorizzazione produttiva ecosostenibile delle risorse ambientali

Evidenzia che l'articolo 4 prevede che entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con gli altri enti consorziati, approvi lo statuto del Consorzio. Lo statuto contiene, le norme relative all'organizzazione e al funzionamento dello stesso Consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili, disciplinando i compensi, i gettoni di pre-

senza ed i rimborsi spese spettanti agli organi consortili ove previsti.

Ricorda che l'articolo 5 disciplina l'assemblea degli enti consorziati, che è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Presidente della regione Toscana, del Presidente della provincia di Grosseto, dei Sindaci del comune di Orbetello e di Monte Argentario, o di loro delegati.

Segnala che l'articolo 6 disciplina l'attività e la composizione del comitato tecnico-scientifico, che ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio.

Sottolinea che l'articolo 7 prevede che l'amministratore unico del Consorzio sia nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti di sperimentata competenza in materia di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in enti locali o in strutture pubbliche o private equiparabili al Consorzio

per entità di bilancio e per complessità organizzativa.

Infine ricorda che l'articolo 8 disciplina l'attività e la composizione del Collegio dei revisori dei conti, mentre l'articolo 9 disciplina le entrate finanziarie del Consorzio. L'articolo 10 riguarda il bilancio di previsione e il rendiconto annuale mentre l'articolo 11 reca infine le disposizioni finanziarie.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

Chiara LA PORTA (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice all'unanimità.

La seduta termina alle 20.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 17 settembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.25 alle 20.30.

ALLEGATO 1

5-02799 Caramiello: Sull'elezione del nuovo vertice del COPA (Comitato delle organizzazioni professionali agricole).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, com'è noto il Copa (Comitato delle organizzazioni professionali agricole) rappresenta oltre 22 milioni di agricoltori europei per promuovere i migliori interessi del settore agricolo tra le istituzioni dell'UE e gli altri agenti interessati.

In tale direzione il Copa sviluppa politiche e iniziative strategiche efficaci per sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo multifunzionale delle aziende agricole promuovendo un reddito dignitoso per gli agricoltori e agendo come rete centrale per le questioni agricole per i suoi membri; fornisce una piattaforma di scambio per sviluppare soluzioni a qualsiasi barriera tecnica o commerciale all'interno e all'esterno dell'UE nonché partecipa ad ogni piattaforma internazionale pertinente per promuovere e diffondere le posizioni degli agricoltori europei.

Per raggiungere tali obiettivi, il Copa è in continuo contatto con le istituzioni comunitarie alle quali dà pareri sulle questioni relative allo sviluppo della politica agricola comune.

Oggi il Copa è composto da 60 organizzazioni di Paesi dell'Unione europea e da 36 organizzazioni *partner* di altri Paesi

europei, tra cui Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia.

Considerate le rilevanti funzioni sopra richiamate, la candidatura alla presidenza del Copa dell'italiano Massimiliano Giansanti rappresenta un'ottima notizia per il sistema Italia, che trova il massimo apprezzamento e sostegno da parte del Governo.

Il Governo Meloni ha da sempre sostenuto, quando ci si confronta con l'Europa e comunque in ambito internazionale, che l'Italia può essere fortissima, se si presenta unita. Il fatto che le principali organizzazioni agricole abbiano raccolto questo appello fa piacere e induce all'ottimismo per il raggiungimento di un traguardo che manca da quasi trent'anni, visto che l'ultimo presidente italiano del Copa risale addirittura al 1995.

Massimiliano Giansanti correrà appoggiato da tutto il mondo agricolo a nome dell'Italia, e ci stiamo prodigando affinché lo stesso trovi anche un solido appoggio europeo.

Al momento sono ancora in corso le trattative, ma siamo fiduciosi e sosterremo sino alla fine la candidatura di un italiano alla presidenza del Copa.

ALLEGATO 2

5-02800 Nevi: Sulle iniziative a tutela del settore suinicolo italiano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, la diffusione della PSA e le sue conseguenze per il comparto agroalimentare sono all'attenzione del Governo sin dal suo insediamento.

È noto che principale causa di diffusione sul territorio nazionale del vettore della PSA è costituita dalla proliferazione incontrollata degli ungulati e, in particolare, dei cinghiali.

Per fronteggiare tali problematiche, il Governo Meloni è immediatamente e concretamente intervenuto già nei primi mesi dal suo insediamento, incrementando fin dalla prima legge di Bilancio le misure di depopolamento dei cinghiali e provvedendo alla nomina del Commissario straordinario alla PSA, la cui struttura è stata recentemente rafforzata con la nomina di tre sub-Commissari con competenze specialistiche e dotata di ulteriori 3,5 milioni di euro.

Il Commissario ha prontamente elaborato un Piano Straordinario di catture, che ha come obiettivo generale la riduzione significativa e generalizzata delle densità di cinghiale sul territorio nazionale, calibrata per gli specifici contesti in relazione al rischio di ulteriore diffusione della PSA e degli impatti causati dalla specie sulla biodiversità e sulle attività antropiche.

In particolare è prevista una rimozione annuale tra il 60 per cento e l'80 per cento della popolazione presente, stimata approssimativamente tra 1.000.000 e 1.500.000 di capi, in un arco temporale limitato dai 3 ai 5 anni. Al riguardo ricordo che l'attuazione dei piani di abbattimento è di competenza regionale. Il Piano contempla inoltre attività di installazione e manutenzione di recinzioni e barriere idoneamente collocate allo scopo di frazionare il territorio e proteggere le aree interessate dall'infezione.

Con la recente nomina intervenuta il 6 agosto 2024 del dott. Giovanni Filippini quale nuovo Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), la nuova struttura commissariale ha dato continuità e nuovo impulso alle azioni sanitarie di controllo e gestione dell'emergenza.

Grande attenzione da parte del Ministero dell'agricoltura è stata rivolta alle iniziative di sostegno per le aziende suinicole; ricordo che il Ministero dell'agricoltura ha ripartito tra le regioni interessate 15 milioni di euro per gli interventi di biosicurezza e impiegato ulteriori 25 milioni in favore delle aziende suinicole danneggiate dalle misure di restrizione.

Le risorse disponibili sono state prontamente messe a disposizione del settore, con una serie di provvedimenti, l'ultimo dei quali è stato adottato in data 29 dicembre 2023. Le predette misure hanno costituito un fondamentale contributo per salvaguardare il sistema allevatorio e le industrie di trasformazione dei territori colpiti, che non hanno mai interrotto la loro produzione.

Ritengo importante segnalare inoltre che per favorire l'attività del Commissario prevista dall'articolo 2-bis del decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con legge del 7 aprile 2022, n. 9 è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, con l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nella quale confluiscono le predette risorse allo scopo destinate.

Per di più con il decreto-legge Agricoltura abbiamo deciso di intervenire con ulteriori 20 milioni di euro per le imprese per interventi di biosicurezza.

Considerato che a partire dal mese di luglio 2024, si è assistito ad un improvviso incremento dei focolai nelle provincie di Novara, Milano, Pavia, Piacenza, Lodi e Vercelli, a fronte del quale, il Commissario

straordinario ha adottato un'ordinanza estremamente rigorosa, che prevede una serie di misure finalizzate alla riduzione del rischio di diffusione del *virus*.

È comunque attenzionata la necessità di alleviare la situazione economico finanziaria delle aziende interessate dalle limitazioni imposte alle attività produttive, a tale fine il Governo sosterrà l'emendamento presentato nell'ambito dell'*iter* di conversione in legge del decreto-legge Fiscalità.

L'emendamento intende destinare al settore suinicolo 19,5 milioni di euro, utiliz-

zabili nel 2024 e nel 2025, a titolo di contributo in base all'entità del reale danno economico patito. Le risorse saranno destinate al sostegno degli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio.

ALLEGATO 3

5-02801 Davide Bergamini: Sulle azioni da intraprendere sui prodotti agroalimentari provenienti dall'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, la difesa della qualità, la tracciabilità delle produzioni, la corretta indicazione dell'origine dei prodotti, la tutela delle produzioni di qualità, così come il contrasto all'*Italian sounding* e ai fenomeni di imitazione, sono tra gli obiettivi principali dell'attività del Ministero, sui quali è aumentato il livello di attenzione attraverso azioni più incisive e maggiormente coordinate.

Le derrate alimentari estere così surrettiziamente spacciate per italiane costituiscono un grave problema sotto il profilo economico, poiché penalizzano sul mercato la posizione degli agricoltori, che si ritrovano ad essere l'anello più debole delle filiere, vittime di pratiche sleali che ne erodono la competitività e reddito.

Le conseguenze si ripercuotono anche sulla sicurezza alimentare, poiché prodotti di questo tipo, circolanti nel mercato interno, non sono sottoposti ai controlli di salubrità vigenti in Italia, comportando rischi non trascurabili per tutti i cittadini.

Non è infatti accettabile che sia permesso immettere in commercio prodotti provenienti da Paesi terzi, i quali si rifiutano di applicare gli stessi criteri di produzione, tutela della qualità e dei diritti che gli europei – nel caso di specie gli italiani – sono chiamati a rispettare.

In alcuni casi, tuttavia, per questioni economiche sono stabiliti dei «limiti straordinari», più alti di residui (LMR) di prodotti fitosanitari, definiti di *tolleranza all'importazione*, al fine di tenere conto delle pratiche agricole in uso nei Paesi terzi diverse da quelle dell'UE e rispondere, così, alle esigenze del commercio internazionale.

Tale pratica, a volte sostenuta dalla Commissione europea e da alcuni Stati membri, è tuttavia sempre osteggiata dall'Italia, che

invoca il principio della reciprocità, per evitare fenomeni di concorrenza sleale dei prodotti importati extra-UE rispetto agli alimenti prodotti nel territorio dell'UE.

In Italia, l'effettuazione dei controlli inerenti ai valori di residuo dei prodotti fitosanitari (LMR) è materia di competenza del Ministero della salute, che coordina e definisce i programmi di controllo ufficiali sui prodotti alimentari.

Anche il Ministero dell'agricoltura tramite il proprio Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari – ICQRF svolge quotidianamente, attraverso i propri ispettori e i laboratori di analisi, una serie di attività a contrasto delle frodi e della contraffazione delle produzioni agroalimentari, effettuando in media annualmente più di 55.000 verifiche.

A rafforzamento di tale attività e per assicurare maggiore efficienza e coordinamento è stata istituita presso il Ministero una Cabina di Regia *ad hoc*, della quale fanno parte i Carabinieri del Nucleo Tutela Agroalimentare, i Carabinieri del Nucleo Tutela Ambientale e parchi, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, l'Agenzia delle Dogane, l'Agea e l'ICQRF, a cui è affidato il ruolo di coordinamento operativo.

Nel corso del 2024, è stato avviato un programma straordinario «*tutela made in Italy*» promosso dalla predetta Cabina di Regia, che ha consentito di incrementare il numero di controlli, in particolare sulle importazioni di prodotti da Paesi terzi, con verifiche rivolte alla corretta tracciabilità delle produzioni e l'indicazione dell'origine.

I controlli hanno riguardato diversi prodotti importati, in particolare frumento,

prodotti lattiero-caseari, ortofrutta, olio di oliva e miele, con attività di verifica effettuate sia nelle fasi di ingresso che con successive verifiche nei confronti dei vari destinatari delle merci importate.

In generale, le attività di controllo che l'Ispettorato ha svolto nel 2024, con dati al 31 agosto scorso, sulla indicazione di origine e tracciabilità dei prodotti sono state oltre 10.110; le attività in seno alla Cabina di Regia, afferenti allo stesso periodo, hanno riguardato oltre 5.000 verifiche.

Da ultimo, è importante sottolineare l'intensa attività svolta dall'Ispettorato nell'ambito della tutela delle nostre produzioni agroalimentari sull'*e-commerce*, grazie ad accordi di collaborazione con i principali *marketplace* a contrasto di fenomeni di

imitazione, evocazione ed usurpazione delle nostre produzioni, in particolare quelle di qualità.

Per il Governo Meloni la protezione del nostro patrimonio agroalimentare è una priorità assoluta per continuare a garantire la sicurezza e l'autenticità dei prodotti sulle tavole degli italiani, perché chi acquista italiano deve potersi fregiare di acquistare qualità, sicurezza e benessere.

Per tali ragioni il Ministero proseguirà nell'azione di sensibilizzazione in sede europea, per la modifica del Regolamento 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e per la previsione di regole che consentano maggiore trasparenza per i cittadini.

ALLEGATO 4

5-02802 Vaccari: In ordine agli interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in agricoltura.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, preliminarmente evidenzio che compete alle amministrazioni regionali, anche nelle funzioni di amministrazione concedente la derivazione dell'uso della risorsa idrica e alle Autorità di bacino distrettuale competenti territorialmente, nelle funzioni di programmazione dell'uso dell'acqua, proporre la realizzazione di nuove infrastrutture idriche, ovvero vigilare sull'utilizzo.

Ciò premesso specifico che il Ministero delle infrastrutture e trasporti, da noi interpellato, ha comunicato che ha provveduto, sentite le amministrazioni regionali, le Autorità di bacino distrettuale e gli altri Ministeri competenti, nel corso degli ultimi anni, a perseguire una strategia infrastrutturale che ha avuto ad oggetto il finanziamento di interventi volti al miglioramento della sicurezza delle grandi dighe già realizzate; al completamento ed efficientamento delle opere di adduzione e di distribuzione primaria; alla riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione ad uso potabile.

Mentre il MIT finanzia gli interventi sulle grandi adduzioni e derivazioni idriche, oltre che grandi invasi, e con il PNRR la riduzione delle perdite idriche, il MASAF è depositario dei fondi necessari per le reti di distribuzione in agricoltura.

A tal riguardo il Ministero dell'agricoltura con i recenti programmi di finanziamento nazionali (tramite fondi europei e nazionali) ha destinato ingenti risorse agli interventi sulle infrastrutture irrigue collettive per l'ammodernamento ed efficientamento del servizio di irrigazione collet-

tiva, per l'incremento delle disponibilità di acqua, per l'efficientamento delle reti e relativi sistemi di gestione e monitoraggio al fine di ottimizzare il risparmio idrico.

In particolare, i finanziamenti già avviati e quelli in fase di finanziamento rispondono alle seguenti finalità:

- aumentare la disponibilità di acqua realizzando opere di accumulo e reti di adduzione primaria, per favorire il ricorso a fonti alternative ove possibile in dipendenza delle colture praticate (reflui urbani affinati);

- ammodernare le reti di distribuzione per ridurre le perdite (a parità di acqua prelevata ne rimane di più da distribuire alle aziende);

- efficientare il servizio tramite misuratori e telecontrollo;

- favorire l'accumulo di acqua in falda, primario serbatoio naturale di acqua, mediante il mantenimento del deflusso in alveo, la gestione dei corsi d'acqua collegati con la falda superficiale (per favorire l'infiltrazione dalle sponde).

Nel sottolineare, infine, che le finalità su evidenziate coincidono con gli obiettivi indicati dall'interrogante, informo che ai 264 interventi già programmati al finanziamento dal 2018, pari a 2 miliardi e 117 milioni di euro, si aggiungono tra la fine del 2024 e il prossimo biennio, in dipendenza dello stanziamento già allocato in bilancio, ulteriori 12 interventi per circa 62,4 milioni di euro.

ALLEGATO 5

**Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna
di Orbetello. T.U. C. 400 Simiani ed abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato il testo unificato recante
Istituzione del Parco ambientale della la-
guna di Orbetello;

rilevato che il provvedimento, nell'i-
stituire tale Parco, affida la relativa ge-
stione ad un Consorzio al quale parteci-
pano il Ministero dell'ambiente e della si-
curezza energetica, la regione Toscana, la
provincia di Grosseto, il comune di Orbe-

tello e il comune di Monte Argentario. Il
Consorzio sarà chiamato ad occuparsi della
salvaguardia della laguna di Orbetello, sup-
portando gli enti consorziati, svolgendo,
altresì, attività di sostegno ai processi ge-
stionali e alla valorizzazione produttiva eco-
sostenibile delle risorse ambientali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

II COMITATO – GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI, MISURE NON ABLATORIE ED EFFETTI DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA INTERDITTIVE	67
---	----

II COMITATO – GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI, MISURE NON ABLATORIE ED EFFETTI DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA INTERDITTIVE

Martedì 17 settembre 2024.

Il comitato II – Gestione dei beni sequestrati e confiscati, misure non ablatorie ed effetti delle informazioni antimafia interdittive, si è riunito dalle 11.35 alle 12.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
---	----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 17 settembre 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 settembre 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del presidente e programmazione lavori 70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Martedì 17 settembre 2024. — Presidenza
del presidente DE PRIAMO.*

**Comunicazioni del presidente e programmazione
lavori.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.45 alle 10.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	71
Audizione dell'ing. Bresciani, già consulente della Commissione nella scorsa legislatura e autore per conto della Commissione di un'analisi dell'evento esplosivo verificatosi a bordo della nave Moby Prince (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

AUDIZIONI

Martedì 17 settembre 2024. – Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Audizione dell'ing. Bresciani, già consulente della Commissione nella scorsa legislatura e autore per conto della Commissione di un'analisi dell'evento esplosivo verificatosi a bordo della nave Moby Prince.
(Svolgimento e conclusione).

Pietro PITTALIS, *presidente*, introduce l'audizione dell'ing. Bresciani.

Gianni BRESCIANI, *già consulente della Commissione nella scorsa legislatura e autore per conto della Commissione di un'analisi dell'evento esplosivo verificatosi a bordo della nave Moby Prince*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Pietro PITTALIS, *presidente*, propone, quindi, che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Pietro PITTALIS, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito per il contributo ai

lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12 alle 12.10.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XXIII Circoscrizione (Calabria), Collegio uninominale n. 2	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024. Atto n. 191 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	13
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei <i>call center</i> , di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori. C. 1316 Longi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 579</i>)	16
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. C. 753 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
---	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento. C. 1950 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	21
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello. Testo unificato C. 400 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
--	----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Doc. XXII, n. 31 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806 e abb., approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
ERRATA CORRIGE	30

IV Difesa

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. C. 1835-A e abb.	31
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	32
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	40
Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. C. 1835 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Rinvio dell'esame degli emendamenti</i>)	37
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Doc. XXII, n. 31 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	38

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato	46
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano. C. 758 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
--	----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	51
<i>ALLEGATO 1 (Proposta emendativa approvata)</i>	54
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate dalla relatrice)</i>	55
<i>ERRATA CORRIGE</i>	53

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	56
5-02799 Caramiello: Sull'elezione del nuovo vertice del COPA (Comitato delle organizzazioni professionali agricole)	56
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	60
5-02800 Nevi: Sulle iniziative a tutela del settore suinicolo italiano	57
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	61
5-02801 Davide Bergamini: Sulle azioni da intraprendere sui prodotti agroalimentari provenienti dall'estero	57
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	63
5-02802 Vaccari: In ordine agli interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in agricoltura .	57
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	65

RISOLUZIONI:

7-00069 Nevi: Sulle problematiche del settore olivicolo.	
7-00101 Caramiello: Sulle problematiche del settore olivicolo (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	58

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. T.U. C. 400 Simiani ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

II COMITATO – GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI, MISURE NON ABLATORIE ED EFFETTI DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA INTERDITTIVE	67
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 69

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del presidente e programmazione lavori 70

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 71

Audizione dell'ing. Bresciani, già consulente della Commissione nella scorsa legislatura e autore per conto della Commissione di un'analisi dell'evento esplosivo verificatosi a bordo della nave Moby Prince (*Svolgimento e conclusione*) 71

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 72

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



19SMC0106440